Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0404(COD)

29.1.2025

EMENDAMENTI
362 - 761

Progetto di relazione
Abir Al-Sahlani
(PE766.973v01-00)

Istituzione di un bacino di talenti dell'UE

Proposta di regolamento
(COM(2023)0716 – C9-0413/2023 – 2023/0404(COD))

Emendamento 362
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) "altro soggetto partecipante": un'agenzia di lavoro interinale, un'agenzia privata di collocamento o un intermediario del mercato del lavoro le cui offerte di lavoro sono disponibili sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, quali trasmesse dal punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito l'altro soggetto partecipante;

Or. en

Emendamento 363
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "profilo": le informazioni fornite da una persona di paese terzo in cerca di lavoro mediante un formato standard di dati al fine di cercare un'occupazione attraverso la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;	(4) "profilo": le informazioni fornite da una persona di paese terzo in cerca di lavoro ***o da un datore di lavoro*** mediante un formato standard di dati al fine di cercare un'occupazione ***o registrarsi nel bacino di talenti dell'UE*** attraverso la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 364
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "profilo": le informazioni fornite da una persona di paese terzo in cerca di lavoro mediante un formato standard di dati al fine di ***cercare un'occupazione attraverso*** la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;	(4) "profilo": le informazioni fornite da una persona di paese terzo in cerca di lavoro***, un datore di lavoro partecipante o un intermediario*** mediante un formato standard di dati al fine di ***utilizzare*** la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 365
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) "altro soggetto partecipante": un'agenzia di lavoro interinale, un'agenzia privata di collocamento o un intermediario del mercato del lavoro le cui offerte di lavoro sono disponibili sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, quali trasmesse dal punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito l'altro soggetto partecipante;

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre al minimo indispensabile il numero di emendamenti da presentare, la definizione qui utilizzata dovrebbe essere applicata in modo coerente nell'intero testo in sostituzione di "datore di lavoro".

Emendamento 366
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "singolo canale coordinato": il servizio informatico istituito per la trasmissione delle offerte di lavoro dagli Stati membri ***partecipanti*** alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE secondo un sistema uniforme e mediante la necessaria infrastruttura tecnica.	(5) "singolo canale coordinato": il servizio informatico istituito per la trasmissione delle offerte di lavoro dagli Stati membri alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE secondo un sistema uniforme e mediante la necessaria infrastruttura tecnica.

Or. en

Emendamento 367
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "***singolo canale coordinato***": il servizio informatico istituito per la trasmissione delle offerte di lavoro dagli Stati membri ***partecipanti*** alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE secondo un sistema uniforme e mediante la necessaria infrastruttura tecnica.	(5) "***piattaforma informatica comune***": il servizio informatico istituito ***a livello dell'UE*** per la trasmissione delle offerte di lavoro dagli Stati membri alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE secondo un sistema uniforme e mediante la necessaria infrastruttura tecnica.

Or. en

Emendamento 368
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) "offerta di lavoro/posto vacante": un'offerta di impiego che consentirebbe alle persone in cerca di lavoro, se assunte, di avviare un rapporto di lavoro nello

	Stato membro partecipante in cui è stabilito il datore di lavoro partecipante e in cui le persone in cerca di lavoro lavoreranno abitualmente.

Or. en

Emendamento 369
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituita la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro.	1. È istituita la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro. ***Le informazioni fornite sulla piattaforma sono disponibili ove tecnicamente possibile almeno nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri dell'UE, come pure nelle lingue ufficiali dei paesi terzi partecipanti ai partenariati per i talenti e nelle lingue ufficiali delle dieci nazionalità che hanno ricevuto il maggior numero di permessi unici nell'UE negli ultimi tre anni.***

Or. en

Emendamento 370
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituita la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro.	1. È istituita la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***e l'abbinamento con i datori di lavoro***

partecipanti.

Or. en

Emendamento 371
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituita la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro.	1. È istituita la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***altamente qualificate***.

Or. en

Emendamento 372
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***il singolo canale coordinato*** che permette agli Stati membri partecipanti di trasferire le offerte di lavoro alla banca dati del bacino di talenti dell'UE;	a) ***la piattaforma informatica comune*** che permette agli Stati membri***, ai datori di lavoro e agli intermediari*** partecipanti di trasferire ***attraverso i loro punti di contatto nazionali*** le offerte di lavoro alla banca dati del bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 373
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il singolo canale coordinato che permette agli Stati membri partecipanti di trasferire le offerte di lavoro alla banca dati del bacino di talenti dell'UE;	a) il singolo canale coordinato che permette agli Stati membri partecipanti di trasferire le offerte di lavoro ***e i datori di lavoro registrati*** alla banca dati del bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 374
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il singolo canale coordinato che permette agli Stati membri ***partecipanti*** di trasferire le offerte di lavoro alla banca dati del bacino di talenti dell'UE;	a) il singolo canale coordinato che permette agli Stati membri di trasferire le offerte di lavoro alla banca dati del bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 375
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'infrastruttura tecnica che permette alla banca dati del bacino di talenti dell'UE di ricevere le offerte di lavoro dagli Stati membri partecipanti;	b) l'infrastruttura tecnica che permette alla banca dati del bacino di talenti dell'UE di ricevere le offerte di lavoro dagli Stati membri ***e dai datori di lavoro e dagli intermediari*** partecipanti;

Or. en

Emendamento 376

Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'infrastruttura tecnica che permette alla banca dati del bacino di talenti dell'UE di ricevere le offerte di lavoro dagli Stati membri ***partecipanti***;	b) l'infrastruttura tecnica che permette alla banca dati del bacino di talenti dell'UE di ricevere le offerte di lavoro dagli Stati membri;

Or. en

Emendamento 377
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'infrastruttura tecnica per raccogliere e mantenere aggiornati i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate;	c) l'infrastruttura tecnica per raccogliere e mantenere aggiornati i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ***e dei datori di lavoro registrati***;

Or. en

Emendamento 378
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'infrastruttura tecnica per raccogliere e mantenere aggiornati i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate;	c) l'infrastruttura tecnica per raccogliere e mantenere aggiornati i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ***e per caricare i documenti***;

Or. en

Emendamento 379
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***lo strumento*** di incrocio automatizzato;	e) ***un algoritmo*** di incrocio automatizzato ***predefinito, nonché eventuali algoritmi di terzi che competono tra loro per accuratezza ed efficienza per ottenere il miglior risultato complessivo di abbinamento***;

Or. en

Emendamento 380
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il canale di comunicazione sicuro che permette alle persone in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE di comunicare nell'ambito della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	f) il canale di comunicazione sicuro che permette alle persone in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE di comunicare nell'ambito della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE ***e che consente lo svolgimento di prove delle competenze e colloqui direttamente sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***.

Or. en

Emendamento 381
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) strumenti facoltativi di accertamento preliminare per verificare le competenze e le qualifiche delle persone in cerca di lavoro registrate;

Or. en

Emendamento 382
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) moduli facoltativi di riqualificazione e miglioramento delle competenze per aumentare l'occupabilità delle persone in cerca di lavoro registrate e la loro adattabilità alle esigenze del mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 383
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quater) un quadro di riferimento standardizzato in continuo miglioramento per la valutazione standardizzata per accelerare e armonizzare l'accertamento preliminare delle competenze e delle qualifiche in tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 384
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quinquies) un meccanismo per verificare i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e individuare i profili fraudolenti;

Or. en

Emendamento 385
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE contiene informazioni pubbliche sul funzionamento del bacino di talenti dell'UE, nonché informazioni sulle procedure di assunzione e di immigrazione e sui meccanismi di denuncia. Le informazioni possono essere fornite collegando i sistemi o le piattaforme nazionali pertinenti che contengono tali informazioni.

Or. en

Emendamento 386
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 bis. La progettazione e il funzionamento della piattaforma informatica garantiscono che lo strumento di incrocio automatizzato non replichi i pregiudizi o le pratiche discriminatorie esistenti.

Or. en

Emendamento 387
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche necessarie per lo scambio di dati, i formati dei dati, compresa la classificazione ESCO, i formati delle offerte di lavoro e i formati dei profili delle persone in cerca di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.	3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche necessarie per lo scambio di dati, i formati dei dati, compresa la classificazione ESCO, i formati delle offerte di lavoro e i formati dei profili delle persone in cerca di lavoro***, avvalendosi di un sistema flessibile e adattabile che tenga conto delle specificità e delle esigenze lavorative, sociali ed economiche di ciascuno Stato membro***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Or. el

Emendamento 388
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche necessarie per lo scambio di dati, i formati dei dati, compresa la classificazione ESCO,	3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche necessarie ***o le specifiche tecniche delle TIC*** per lo scambio di dati, i formati dei

i formati delle offerte di lavoro e i formati dei profili delle persone in cerca di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.	dati, compresa la classificazione ESCO, i formati delle offerte di lavoro e i formati dei profili delle persone in cerca di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 389
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche necessarie per lo scambio di dati, i formati dei dati, compresa la classificazione ESCO, i formati delle offerte di lavoro e i formati dei profili delle persone in cerca di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.	3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche necessarie per lo scambio di dati, i formati dei dati, compresa la classificazione ESCO***,*** ***Europass***, i formati delle offerte di lavoro e i formati dei profili delle persone in cerca di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 390
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri partecipanti e il segretariato del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 8 garantiscono l'interoperabilità tecnica tra i sistemi nazionali e la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE assicura, ove opportuno, l'interfaccia con altri strumenti	4. Gli Stati membri partecipanti e il segretariato del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 8 garantiscono l'interoperabilità tecnica tra i sistemi nazionali e la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE assicura, ove opportuno, l'interfaccia con altri strumenti

e servizi pertinenti offerti a livello dell'Unione.	e servizi pertinenti offerti a livello dell'Unione. ***Per la programmazione della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE sono riutilizzate, ove possibile, le componenti informatiche di EURES.***

Or. en

Emendamento 391
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Gli Stati membri partecipanti e il segretariato del*** bacino di talenti dell'UE ***di cui all'articolo 8 garantiscono l'interoperabilità tecnica tra i sistemi nazionali e la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***. Il segretariato del bacino di talenti ***dell'UE*** assicura, ove opportuno, l'interfaccia con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello dell'Unione.	4. ***Il*** bacino di talenti dell'UE ***consente alle persone in cerca di lavoro di esportare i dati del loro profilo in un formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente, con cui è possibile trasmettere tali dati ad altre iniziative di portali di lavoro del settore pubblico o privato***. Il segretariato del bacino di talenti assicura, ove opportuno, l'interfaccia con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello dell'Unione. ***Ovunque avvenga un trasferimento di dati, si applica il GDPR.***

Or. en

Emendamento 392
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***partecipanti*** e il segretariato del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 8 garantiscono l'interoperabilità tecnica tra i sistemi	4. Gli Stati membri e il segretariato del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 8 garantiscono l'interoperabilità tecnica tra i sistemi nazionali e la

nazionali e la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE assicura, ove opportuno, l'interfaccia con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello dell'Unione.	piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE assicura, ove opportuno, l'interfaccia con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 393
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La progettazione della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE fornisce alle persone in cerca di lavoro e ai datori di lavoro un'interfaccia moderna e di facile utilizzo per agevolare l'accesso e la registrazione delle persone in cerca di lavoro e la partecipazione dei datori di lavoro. La progettazione della piattaforma migliora l'efficienza del processo di ricerca e di abbinamento.

Or. en

Emendamento 394
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE può trattare i dati personali delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE solo nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma	1. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE può trattare i dati personali ***con il consenso esplicito*** delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE solo nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi

dell'articolo 8. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali a tale scopo, il segretariato del bacino di talenti dell'UE agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725.	compiti a norma dell'articolo 8. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali a tale scopo, il segretariato del bacino di talenti dell'UE agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725.

Or. en

Emendamento 395
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa***,*** ***altre competenze*** e le conoscenze linguistiche. ***Le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al*** bacino di talenti dell'UE ***comprendono il nome, il cognome e i dati di contatto***.	3. I profili ***di base*** delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, ***e, se del caso,*** informazioni sulle qualifiche accademiche e***/o*** professionali, l'esperienza lavorativa e le conoscenze linguistiche***.*** ***Una persona in cerca di lavoro registrata può fornire informazioni aggiuntive per contribuire a migliorare l'accuratezza dell'abbinamento, tra cui informazioni aggiuntive sulle qualifiche accademiche e professionali, sull'esperienza lavorativa, su altre competenze e su altri elementi pertinenti per l'occupazione, nonché sui paesi di preferenza***. ***Il segretariato del*** bacino di talenti dell'UE ***garantisce che gli strumenti di costruzione del profilo siano semplici e di facile utilizzo***.

Or. en

Emendamento 396
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. ***Le offerte di lavoro*** dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono il nome, il cognome e i dati di contatto.	3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, ***la disponibilità,*** informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. ***I profili*** dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono ***il nome dell'organizzazione o dell'impresa, come pure*** il nome, il cognome e i dati di contatto ***della persona responsabile del bacino di talenti***. ***Le offerte di lavoro comprendono la posizione, il datore di lavoro, l'orizzonte temporale, la descrizione del lavoro e i dati di contatto.***

Or. en

Emendamento 397
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. ***Le offerte di lavoro*** dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono il nome, il cognome ***e*** i dati di contatto.	3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. ***I profili*** dei datori di lavoro ***registrati*** che partecipano al bacino di talenti dell'UE ***e le loro offerte di lavoro*** comprendono il nome, il cognome***,*** i dati di contatto***, il settore di attività, la descrizione delle attività e il numero di registrazione dell'impresa***.

Or. en

Emendamento 398
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. Le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono il nome, il cognome e i dati di contatto.	3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. Le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono il nome, il cognome e i dati di contatto. ***Tutte le informazioni dovrebbero essere disponibili almeno in inglese.***

Or. en

Emendamento 399
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. Le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono il nome, il cognome e i dati di contatto.	3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza ***o le cittadinanze***, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. Le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono il nome, il cognome e i dati di contatto.

Or. en

Emendamento 400
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I profili dei datori di lavoro registrati e le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, il numero di registrazione legale, il settore di attività e una breve descrizione delle attività del datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 401
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I dati personali registrati nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE o trasmessi alla medesima a norma del presente regolamento sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detta piattaforma esclusivamente a fini di ricerca e incrocio. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate hanno il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai propri dati personali.	5. I dati personali registrati nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE o trasmessi alla medesima a norma del presente regolamento sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detta piattaforma esclusivamente a fini di ricerca e incrocio. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate hanno il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai propri dati personali***, tra cui la possibilità di chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione o la modifica dei propri dati personali nel loro profilo***.

Or. en

Emendamento 402
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I dati personali registrati nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE o trasmessi alla medesima a norma del presente regolamento sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detta piattaforma esclusivamente a fini di ricerca e incrocio***. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate hanno il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai propri dati personali***.	5. I dati personali registrati nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE o trasmessi alla medesima a norma del presente regolamento sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detta piattaforma esclusivamente a fini di ricerca e incrocio***, nonché per le autorità di sicurezza degli Stati membri***.

Or. sv

Emendamento 403
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I dati personali registrati nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE o trasmessi alla medesima a norma del presente regolamento sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detta piattaforma esclusivamente a fini di ricerca e incrocio. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate hanno il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai propri dati personali.	5. I dati personali registrati nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE o trasmessi alla medesima a norma del presente regolamento sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detta piattaforma esclusivamente a fini di ricerca e incrocio. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate hanno il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai propri dati personali***, anche per quanto riguarda chi può avervi accesso e per quale scopo***.

Or. en

Emendamento 404
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I dati personali registrati nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE o trasmessi alla medesima a norma del presente regolamento sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detta piattaforma esclusivamente a fini di ricerca e incrocio. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate hanno il diritto di ***scegliere tra una serie di opzioni tecniche per*** limitare l'accesso ai propri dati personali.	5. I dati personali registrati nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE o trasmessi alla medesima a norma del presente regolamento sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detta piattaforma esclusivamente a fini di ricerca e incrocio. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate hanno il diritto di limitare l'accesso ai propri dati personali.

Or. en

Emendamento 405
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di due anni dalla registrazione sono rimossi ***o resi anonimi*** e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.	6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di due anni dalla registrazione ***e quelli dei datori di lavoro che non sono utilizzati per un periodo di tre anni dalla registrazione*** sono rimossi e i relativi dati personali non sono conservati***. Il titolare del profilo è informato della rimozione con almeno un mese di anticipo***. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE. ***Per quanto concerne i profili delle persone in cerca di lavoro registrate,***

possono essere conservati i dati riguardanti la nazionalità, l'attività professionale desiderata o attuale, il possesso del pass del partenariato dell'UE per i talenti, la durata della registrazione del profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, il numero di accessi effettuati alla piattaforma, il numero di abbinamenti con i datori di lavoro e il numero di assunzioni agevolate. Per i profili dei datori di lavoro, possono essere conservati i dati riguardanti lo Stato membro in cui hanno sede, il settore, il numero di accessi alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, il numero di abbinamenti con le persone in cerca di lavoro e il numero di assunzioni agevolate.

Or. en

Emendamento 406
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di due anni dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.	6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di due anni dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. ***Le persone in cerca di lavoro interessate sono informate della rimozione del loro profilo con due mesi di anticipo qualora non si effettui l'accesso in tale arco di tempo. I profili dei datori di lavoro registrati a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di due anni dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. I datori di lavoro interessati sono informati della rimozione del loro profilo con due mesi di anticipo qualora non si effettui l'accesso in tale arco di***

tempo. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 407
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di due anni dalla registrazione sono ***rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati***. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.	6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di due anni dalla registrazione sono ***cancellati dopo averne informato l'utente e che questi non abbia obiettato alla cancellazione o aggiornato il profilo entro due settimane. Se l'utente aggiorna il profilo, quest'ultimo è conservato per altri due anni***. Una volta rimossi i profili, ***tutti i dati personali sono cancellati, mentre*** una serie limitata di dati anonimizzati può continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE. ***Gli utenti hanno il diritto di richiedere la cancellazione del loro profilo e dei loro dati personali in qualsiasi momento.***

Or. en

Emendamento 408
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***I profili delle*** persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ***a cui non è effettuato l'accesso*** per un periodo di due anni dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.	6. ***Le*** persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ***i cui profili non sono stati consultati da un datore di lavoro*** per un periodo di due anni dalla registrazione ***sono automaticamente sollecitate ad aggiornare o a rimuovere il loro profilo. Se ciò non avviene entro un mese dal sollecito, i profili*** sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 409
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di ***due anni*** dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.	6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di ***un anno*** dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.

Or. el

Emendamento 410
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di ***due anni*** dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.	6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di ***un anno*** dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 411
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le offerte di lavoro sono riesaminate periodicamente e rimosse automaticamente nei casi in cui i posti vacanti siano stati occupati.

Or. en

Emendamento 412
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE mette a disposizione i dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro	7. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE mette a disposizione i dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro

registrate e le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE a fini di ricerca e incrocio sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	registrate***, nonché i profili*** e le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE a fini di ricerca e incrocio sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 413
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sono accessibili solo ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE ***e*** ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE. I dati dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sono accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ***e*** ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.	8. I dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sono accessibili solo ai datori di lavoro ***e agli intermediari*** che partecipano al bacino di talenti dell'UE***,*** ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***e, se richiesto dalla persona in cerca di lavoro, agli algoritmi di incrocio di terzi***. I dati dei datori di lavoro ***e degli intermediari*** che partecipano al bacino di talenti dell'UE sono accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate***,*** ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***e, se il datore di lavoro partecipante sceglie di utilizzarli, agli algoritmi di incrocio di terzi***.

Or. en

Emendamento 414
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sono accessibili solo ai datori di lavoro che partecipano al	8. I dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sono accessibili solo ai datori di lavoro che partecipano al

bacino di talenti dell'UE ***e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE***. I dati dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sono accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.	bacino di talenti dell'UE***, nonché ai servizi di sicurezza degli Stati membri***. I dati dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sono accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.

Or. sv

Emendamento 415
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori disposizioni sui dati personali da trattare e da includere nei formati delle offerte di lavoro e dei profili delle persone in cerca di lavoro, sulle responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 416
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori disposizioni sui dati personali da trattare e da includere nei formati delle offerte di lavoro e dei profili delle persone in cerca di lavoro, sulle responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.	9. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori disposizioni sui dati personali da trattare e da includere nei formati delle offerte di lavoro e dei profili delle persone in cerca di lavoro, sulle responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tali atti di esecuzione ***garantiscono l'accessibilità di tutte le informazioni necessarie per il buon esito dell'abbinamento. Tali atti di esecuzione*** sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 417
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La Commissione adotta***, mediante*** atti ***di esecuzione,*** ulteriori disposizioni sui dati personali da trattare e da includere nei formati delle offerte di lavoro e dei profili delle persone in cerca di lavoro, sulle responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***Tali atti di esecuzione sono***	9. La Commissione adotta atti ***delegati conformemente all'articolo 21 per stabilire*** ulteriori disposizioni sui dati personali da trattare e da includere nei formati delle offerte di lavoro e dei profili delle persone in cerca di lavoro, sulle responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di

adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.	talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 418
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. La Commissione adotta, mediante atti ***di esecuzione***, ulteriori disposizioni sui dati personali da trattare e da includere nei formati delle offerte di lavoro e dei profili delle persone in cerca di lavoro, sulle responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tali atti ***di esecuzione*** sono adottati ***secondo la procedura d'esame di cui*** all'articolo ***22, paragrafo 3***.	9. La Commissione adotta, mediante atti ***delegati***, ulteriori disposizioni sui dati personali da trattare e da includere nei formati delle offerte di lavoro e dei profili delle persone in cerca di lavoro, sulle responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tali atti ***delegati*** sono adottati ***conformemente*** all'articolo ***21***.

Or. en

Emendamento 419
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Capo III

Testo della Commissione	*Emendamento*
GOVERNANCE	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 420
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Segretariato del bacino di talenti dell'UE	
1. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del bacino di talenti dell'UE.	
2. Il segretariato ha i compiti seguenti:	
a) provvedere alla gestione complessiva del bacino di talenti dell'UE, compresi la pianificazione e il coordinamento delle sue attività;	
b) istituire e gestire la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e i servizi informatici necessari per il suo funzionamento, in particolare utilizzando l'infrastruttura tecnica già disponibile a livello dell'Unione ove opportuno;	
c) pubblicare informazioni pertinenti sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2;	
d) preparare le riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE;	
e) raccogliere dati pertinenti per monitorare le prestazioni del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 20;	
f) convocare riunioni periodiche della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 10 per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione tecnica a livello nazionale del presente regolamento.	

Or. sv

Emendamento 421
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del bacino di talenti dell'UE.	1. La Commissione***, in stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri,*** provvede alle funzioni di segretariato del bacino di talenti dell'UE.

Or. fr

Emendamento 422
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) provvedere alla gestione complessiva del bacino di talenti dell'UE, compresi la pianificazione e il coordinamento delle sue attività;	a) provvedere alla gestione complessiva del bacino di talenti dell'UE, compresi la pianificazione e il coordinamento delle sue attività***, come le campagne di sensibilizzazione***;

Or. en

Emendamento 423
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) approvare, coordinare e monitorare l'accesso e l'utilizzo dei dati dei servizi aggiuntivi volti a migliorare

l'abbinamento;

Or. en

Emendamento 424
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) pubblicare informazioni pertinenti sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3, paragrafo ***3***, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2;	c) pubblicare informazioni pertinenti sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3, paragrafo ***2***, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 425
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) pubblicare informazioni pertinenti sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafi 5, 6 e 7, ***all'articolo 14, paragrafo 2,*** e all'articolo 15***, paragrafo 2***;	c) pubblicare informazioni pertinenti sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafi 5, 6 e 7, e all'articolo 15;

Or. en

Emendamento 426
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) elaborare e realizzare attività pubblicitarie e campagne di informazione globali nei paesi terzi per fare del bacino di talenti dell'UE un marchio globale;

Or. en

Emendamento 427
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) elaborare orientamenti sulle pratiche di assunzione etiche dando priorità ai settori e alle professioni in cui le assunzioni non pregiudichino in modo significativo le prospettive di sviluppo dei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 428
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) raccogliere dati pertinenti ***per monitorare*** le prestazioni del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 20;	e) raccogliere dati pertinenti ***e supervisionare il monitoraggio e*** le prestazioni del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 20;

Or. en

Emendamento 429
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) sviluppare e approvare il quadro di riferimento standardizzato per l'accertamento preliminare delle competenze e delle qualifiche nell'ambito del bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 430
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) convocare ***riunioni*** periodiche ***della*** rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***di cui all'articolo 10*** per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione tecnica a livello nazionale del presente regolamento.	f) convocare ***consultazioni pubbliche*** periodiche***, riunendo la*** rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***e i datori di lavoro, comprese le imprese più piccole,*** per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione tecnica a livello nazionale del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 431
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

f bis) assicurarsi che i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE forniscano informazioni e servizi di supporto sufficienti alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 17.

Or. en

Emendamento 432
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Composizione del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE
	1. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE è composta da:
	a) due membri per ciascuno Stato membro partecipante;
	b) due membri in rappresentanza della Commissione;
	c) quattro membri in rappresentanza delle organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello di Unione europea, con una rappresentanza paritaria delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro;
	d) due esperti del Parlamento europeo in qualità di osservatori.
	2. I membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE sono nominati sulla base delle loro conoscenze pertinenti in materia di occupazione e immigrazione.
	3. Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono

	partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori.
	4. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE può invitare i portatori di interessi pertinenti, quali i rappresentanti dell'Autorità europea del lavoro, del Centro per lo sviluppo della formazione professionale e della Fondazione europea per la formazione professionale, a partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori.
	5. Al momento di assumere le sue funzioni, ciascun membro del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione a un conflitto di interessi. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.

Or. en

Emendamento 433
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE	***Funzioni del*** gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE

Or. en

Emendamento 434
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ha i compiti seguenti:	***soppresso***
a) fornire supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'elaborazione dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14;	
b) fornire supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nella pianificazione e nel coordinamento delle attività del bacino di talenti dell'UE;	
c) agevolare la raccolta di dati pertinenti per le attività di monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;	
d) discutere dell'attuazione di procedure accelerate di immigrazione per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate conformemente all'articolo 19.	

Or. sv

Emendamento 435
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***È istituito il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE.*** Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ha i compiti seguenti:	1. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ha i compiti seguenti:

Or. en

Emendamento 436
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornire supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'elaborazione dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 437
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornire supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'elaborazione dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 438
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornire supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'elaborazione dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE	***soppresso***

di cui all'articolo 14;

Or. en

Emendamento 439
Sophie Wilmès, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornire supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'elaborazione dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14;	a) fornire supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'elaborazione dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14 ***e garantire uno scambio di buone pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda l'elaborazione, il contenuto e l'aggiornamento degli elenchi nazionali***;

Or. en

Emendamento 440
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***fornire*** supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'elaborazione dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14;	a) ***individuare i settori con requisiti uniformi in termini di competenze e carenze pressanti, fornendo*** supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'elaborazione dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14;

Or. en

Emendamento 441
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) aggiornare gli allegati nazionali relativi alle professioni caratterizzate da carenza di personale conformemente all'articolo 15;

Or. en

Emendamento 442
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) fornire supervisione e supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE per quanto riguarda le attività pubblicitarie e le campagne di informazione globali nei paesi terzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c bis);

Or. en

Emendamento 443
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) agevolare la raccolta di dati pertinenti per le attività di monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui	c) agevolare la raccolta di dati pertinenti per le attività di monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui

all'articolo 20;	all'articolo 20***, compresa la raccolta di riscontri in seguito all'abbinamento per trarre insegnamenti futuri***;

Or. en

Emendamento 444
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) discutere dell'attuazione di procedure accelerate di immigrazione per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate conformemente all'articolo 19.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 445
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) discutere dell'attuazione di procedure accelerate di immigrazione per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate conformemente all'articolo 19.	d) discutere dell'attuazione di procedure accelerate di immigrazione ***e scambiare pratiche al riguardo*** per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate conformemente all'articolo 19.

Or. en

Emendamento 446
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) valutare il rischio di fuga di cervelli nei paesi terzi partner e, qualora si configuri questo rischio, informarne le autorità competenti di tale paese terzo;

Or. en

Emendamento 447
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) monitorare il rispetto delle norme del lavoro vigenti derivanti dai contratti collettivi e dal diritto e dalla prassi dell'Unione e nazionali applicabili;

Or. en

Emendamento 448
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater) effettuare un riesame annuale delle attività del bacino di talenti dell'UE, compresa una valutazione del suo impatto sui diritti dei lavoratori e sulle norme del lavoro.

Or. en

Emendamento 449
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Solo gli Stati membri partecipanti sono membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 450
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Solo gli Stati membri partecipanti sono membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori.	2. Solo gli Stati membri partecipanti sono membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE***. Gli Stati membri sono rappresentati da esperti nel settore dell'occupazione e della migrazione***. Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori.

Or. en

Emendamento 451
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Solo*** gli Stati membri ***partecipanti*** sono membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. ***Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori.***	2. Gli Stati membri ***e i loro punti di contatto nazionali, conformemente all'articolo 10,*** sono membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 452
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Solo gli Stati membri partecipanti sono membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono partecipare alle riunioni del*** gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ***in qualità di osservatori***.	2. ***Il*** gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ***è composto da due rappresentanti per Stato membro***.

Or. en

Emendamento 453
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE si riunisce due volte l'anno o di volta in volta quando necessario. Le riunioni sono convocate e presiedute dalla Commissione.	3. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE si riunisce ***almeno*** due volte l'anno o di volta in volta quando necessario. Le riunioni sono convocate e presiedute dalla Commissione ***e dal segretariato del bacino di talenti***.

Or. en

Emendamento 454
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 455
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni	***soppresso***

sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Or. en

Emendamento 456
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***I*** rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori***. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro***. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.	4. ***Quattro*** rappresentanti delle organizzazioni ***settoriali e*** intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione***, nominati da tali organizzazioni, in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro, sono membri attivi del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. I rappresentanti delle parti sociali settoriali a livello dell'Unione e le organizzazioni per i diritti dei migranti*** hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. ***I rappresentanti dei paesi terzi interessati dal bacino di talenti dell'UE e i sindacati di tali paesi hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori.***

Or. en

Emendamento 457
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ***in qualità di osservatori***. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro. ***Detti*** rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.	4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro. ***Al gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE partecipano anche due rappresentanti di organizzazioni della società civile che collaborano direttamente con i lavoratori migranti e/o che rappresentano comunità di migranti. Organizzazioni internazionali competenti come l'OCSE o l'OIM possono essere invitate a partecipare alle riunioni del gruppo direttivo. Tutti i*** rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Or. en

Emendamento 458
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti	4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti

delle organizzazioni dei datori di lavoro. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.	delle organizzazioni dei datori di lavoro. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. ***I rappresentanti dei paesi terzi con i quali l'Unione ha firmato partenariati per i talenti possono essere invitati a partecipare a riunioni specifiche.***

Or. en

Emendamento 459
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I rappresentanti delle organizzazioni ***intersettoriali*** delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.	4. I rappresentanti delle organizzazioni delle parti sociali***, come le organizzazioni di imprese e sindacali, gli ordini e le associazioni professionali*** a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro ***e delle organizzazioni professionali***. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Or. es

Emendamento 460
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il gruppo direttivo istituisce un meccanismo di consultazione formale con i sindacati per raccogliere riscontri periodici sul funzionamento del bacino di talenti dell'UE e sul suo impatto sul mercato e sulle condizioni di lavoro.

Or. en

Emendamento 461
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE	
1. Ciascuno Stato membro partecipante designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione siano nominate punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.	
2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE hanno i compiti seguenti:	
a) agevolare il funzionamento della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE a livello nazionale conformemente all'articolo 5;	
b) trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE attraverso il singolo canale coordinato e agevolare l'abbinamento tra le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	

c) notificare una volta l'anno al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale e gli adeguamenti nazionali apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15;

d) tenere un registro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;

e) sospendere l'accesso dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;

f) fornire al segretariato del bacino di talenti dell'UE informazioni sulle procedure di immigrazione e riconoscimento a livello nazionale, anche per quanto riguarda l'attuazione del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, e i dati pertinenti per il monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;

g) fornire informazioni e servizi di supporto alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 17.

3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di ciascuno Stato membro partecipante sono periodicamente convocati dal segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'ambito della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione del presente

regolamento.

Or. sv

Emendamento 462
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro ***partecipante*** designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri ***partecipanti*** provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione siano nominate punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.	1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione siano nominate punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***al fine di migliorare le sinergie tra tali autorità***.

Or. en

Emendamento 463
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro ***partecipante*** designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri ***partecipanti*** provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione siano nominate ***punti*** di contatto ***nazionali*** del bacino di talenti dell'UE.	1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione***, come i servizi pubblici per l'impiego,*** siano nominate ***membri del punto*** di contatto ***nazionale*** del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 464

Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro partecipante designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione siano nominate ***punti*** di contatto ***nazionali*** del bacino di talenti dell'UE.	1. Ciascuno Stato membro partecipante designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione siano nominate ***nel loro punto*** di contatto ***nazionale*** del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 465
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro partecipante designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE***. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché*** le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione ***siano nominate punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE***.	1. Ciascuno Stato membro partecipante designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE***, coinvolgendo*** le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione***, i servizi pubblici per l'impiego, e le parti sociali a livello nazionale***.

Or. en

Emendamento 466
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE hanno i compiti seguenti:	***soppresso***
a) agevolare il funzionamento della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE a livello nazionale conformemente all'articolo 5;	
b) trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE attraverso il singolo canale coordinato e agevolare l'abbinamento tra le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	
c) notificare una volta l'anno al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale e gli adeguamenti nazionali apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15;	
d) tenere un registro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	
e) sospendere l'accesso dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;	
f) fornire al segretariato del bacino di talenti dell'UE informazioni sulle procedure di immigrazione e riconoscimento a livello nazionale, anche per quanto riguarda l'attuazione del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, e i dati pertinenti per il monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;	

g) fornire informazioni e servizi di supporto alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 17.

Or. sv

Emendamento 467
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE attraverso il singolo canale coordinato e agevolare l'abbinamento tra le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	b) trasferire ***tutti i profili dei datori di lavoro e*** le offerte di lavoro***, che rientrano nell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello di UE di cui all'articolo 14 e negli adeguamenti nazionali di tale elenco di cui all'articolo 15, paragrafo 1,*** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE attraverso il singolo canale coordinato e agevolare l'abbinamento tra le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 468
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE ***attraverso il singolo canale coordinato*** e agevolare l'abbinamento tra le persone di paesi terzi in cerca di lavoro	b) trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE ***di cui all'articolo 13*** e agevolare l'abbinamento tra le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i

registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	datori di lavoro ***e gli intermediari*** che partecipano al bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 469
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) notificare una volta l'anno al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale e gli adeguamenti nazionali apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15;	c) notificare***, a seguito della consultazione delle parti sociali a livello nazionale,*** una volta l'anno al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale e gli adeguamenti nazionali apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15;

Or. en

Emendamento 470
Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) notificare una volta l'anno al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale ***e gli adeguamenti nazionali apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE*** conformemente all'articolo 15;	c) notificare una volta l'anno al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale conformemente all'articolo 15;

Or. en

Emendamento 471
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) notificare una volta l'anno al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale e gli adeguamenti nazionali apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15;	c) notificare ***in qualsiasi momento si verifichi un cambiamento, ma almeno*** una volta l'anno**,** al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale e gli adeguamenti nazionali apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15;

Or. en

Emendamento 472
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) notificare una volta l'anno al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale e gli adeguamenti nazionali apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15;	c) notificare ***almeno*** una volta l'anno al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale e gli adeguamenti nazionali apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15;

Or. en

Emendamento 473
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) notificare ***una volta l'anno*** al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale e gli adeguamenti nazionali apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15;	c) notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale e gli adeguamenti nazionali apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15;

Or. en

Emendamento 474
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tenere un registro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	d) ***verificare il rispetto dei requisiti in materia di registrazione e partecipazione, nonché*** tenere un registro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE ***e supervisionare la qualità delle offerte di lavoro, compresa la disposizione di cui all'articolo 13, paragrafo 3***;

Or. en

Emendamento 475
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tenere un registro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	d) ***verificare il rispetto dei requisiti in materia di registrazione e partecipazione, nonché*** tenere un registro ***pubblico*** dei

datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 476
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tenere un registro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	d) ***verificare e approvare i datori di lavoro e gli intermediari conformemente all'articolo 13, nonché*** tenere un registro ***pubblico*** dei datori di lavoro ***e degli intermediari approvati*** che partecipano al bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 477
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tenere un registro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	d) ***verificare il rispetto dei requisiti in materia di registrazione e partecipazione, nonché*** tenere un registro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 478
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tenere un registro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	d) tenere un registro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE ***sulla base dei profili dei datori di lavoro registrati sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***;

Or. en

Emendamento 479
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***sospendere*** l'accesso dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione ***del*** diritto e ***della*** prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;	e) ***vietare*** l'accesso dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia nonché le parti sociali nazionali notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione ***delle norme del lavoro applicabili derivanti dai contratti collettivi e dal*** diritto e ***dalla*** prassi ***dell'Unione e nazionali*** applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 480
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sospendere l'accesso dei datori di	e) sospendere l'accesso dei datori di

lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;	lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***, applicando al contempo il principio di proporzionalità,*** qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi ***nazionali*** in materia notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 481
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***sospendere*** l'accesso dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia ***notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE*** una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;	e) ***rimuovere*** l'accesso dei datori di lavoro ***e degli intermediari del mercato del lavoro*** che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***, nonché di qualsiasi parte conformemente all'articolo 7,*** qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia ***riscontrino*** una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 482
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sospendere l'accesso dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;	e) sospendere l'accesso dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE qualora le autorità nazionali ***o le parti sociali*** competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 483
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sospendere l'accesso dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;	e) sospendere l'accesso dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere ***i loro profili e*** le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 484
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sospendere l'accesso dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;	e) sospendere ***temporaneamente*** l'accesso dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e rimuovere le loro offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 485
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) tenere un registro pubblico dei datori di lavoro che sono stati esclusi in via permanente dal bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 486
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) fornire al segretariato del bacino di talenti dell'UE informazioni sulle procedure di immigrazione e riconoscimento a livello nazionale, anche	f) fornire al segretariato del bacino di talenti dell'UE informazioni sulle procedure di immigrazione e riconoscimento a livello nazionale ***o***

per quanto riguarda l'attuazione del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, e i dati pertinenti per il monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;

nell'ambito della direttiva (UE) 2024/1233, anche per quanto riguarda l'attuazione del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione ***o qualsiasi sospensione di tale principio nel quadro di una procedura di immigrazione accelerata***, e i dati pertinenti per il monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;

Or. en

Emendamento 487
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	determinare gli elenchi delle certificazioni delle competenze e delle qualifiche professionali acquisite lungo tutto l'arco della vita rilasciate da associazioni e/o ordini professionali per lo sviluppo professionale continuo che le persone in cerca di occupazione possono integrare nei loro profili ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera c);

Or. es

Emendamento 488
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di ciascuno Stato membro ***partecipante*** sono periodicamente convocati dal segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'ambito della rete dei	3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di ciascuno Stato membro sono periodicamente convocati dal segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'ambito della rete dei punti di

punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione del presente regolamento.	contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 489
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le parti sociali a livello nazionale degli Stati membri partecipanti sono strettamente coinvolte nelle attività dei punti di contatto nazionali attraverso le rispettive strutture nazionali.

Or. en

Emendamento 490
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Registrazione e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro	Registrazione e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***altamente qualificate***

Or. en

Emendamento 491
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Registrazione e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro	Registrazione***, verifica*** e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro

Or. en

Emendamento 492
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono creare il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono creare il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***La registrazione è subordinata alla conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. A tal fine è necessario fornire un diploma riconosciuto a livello internazionale che certifichi il livello linguistico richiesto.***

Or. fr

Emendamento 493
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono creare il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono creare il proprio profilo mediante ***l'inserimento manuale, l'importazione del CV,*** la funzionalità di creazione di profili di Europass***, lo strumento europeo di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi***

terzi o qualsiasi altra integrazione approvata dal segretariato per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 494
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***possono creare*** il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***che desiderano registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE creano*** il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 495
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***possono*** creare il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***devono*** creare il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. el

Emendamento 496
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro che dichiarano espressamente di non essere oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 497
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro che dichiarano espressamente di non essere oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE.	2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro che dichiarano espressamente di non essere oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE. ***Se tale profilo è già registrato sulla piattaforma informatica, deve essere cancellato. Anche se la procedura legale nei confronti di una persona di paese terzo in cerca di lavoro è conclusa e il procedimento giudiziario è chiuso, la sua***

esclusione dalla piattaforma rimane in vigore.

Or. fr

Emendamento 498
Tomáš Zdechovský, Krzysztof Brejza

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro che dichiarano espressamente di non essere oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE.	2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro che dichiarano espressamente di non essere oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE***.*** ***Inoltre l'accesso alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE è limitato alle persone in grado di fornire un certificato del casellario giudiziario, garantendo una maggiore sicurezza e agevolando un controllo più approfondito dei precedenti penali***.

Or. en

Emendamento 499
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro	2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro

che dichiarano espressamente di ***non essere oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE.***	che dichiarano espressamente di***:***

Or. en

Emendamento 500
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro che dichiarano espressamente di non essere oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE.	2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro che***, potendolo dimostrare mediante estratti di registri facilmente verificabili,*** dichiarano espressamente di non essere oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE***, e che possono altrimenti dimostrare di godere di una buona reputazione nei loro paesi di origine***.

Or. sv

Emendamento 501
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro che dichiarano espressamente di non essere oggetto di una decisione giudiziaria ***o amministrativa*** che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE.	2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro che dichiarano espressamente di non essere oggetto di una decisione giudiziaria che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE.

Or. en

Emendamento 502
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. a) non essere oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE;
	b) non essere stati condannati per i reati previsti dalla direttiva (UE) 2017/541, o per qualsiasi altro reato che costituisca o comporti una minaccia per la sicurezza nazionale di uno Stato membro;
	c) non essere consapevolmente associati a persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC ("elenco").

Or. en

Emendamento 503
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I profili delle persone in cerca di lavoro la cui domanda di immigrazione è respinta in uno Stato membro a seguito dei controlli di sicurezza effettuati a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), sono immediatamente rimossi dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE senza la possibilità di reinserirli.

Or. en

Emendamento 504
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Durante le procedure di immigrazione svolte dagli Stati membri, possono essere effettuate le necessarie verifiche nelle pertinenti banche dati nazionali e dell'UE, come il sistema d'informazione Schengen.

Or. en

Emendamento 505
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le persone in cerca di lavoro a cui è rifiutato l'accesso al bacino di talenti dell'UE ne sono informate per iscritto

tramite la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, spiegando i motivi del rifiuto.

Or. en

Emendamento 506
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I profili delle persone in cerca di lavoro che hanno presentato una falsa dichiarazione in merito a uno qualsiasi dei punti di cui sopra sono cancellati dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 507
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate nel bacino di talenti dell'UE sono visibili ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE.	3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate nel bacino di talenti dell'UE sono visibili ai datori di lavoro ***e agli intermediari partecipanti, ai prestatori di servizi di verifica e abbinamento, ai servizi di riqualificazione e miglioramento delle competenze e ai punti di contatto nazionali*** che partecipano al bacino di talenti dell'UE ***in base al principio della necessità di sapere***.

Or. en

Emendamento 508
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate nel bacino di talenti dell'UE sono visibili ***ai datori di lavoro che partecipano al*** bacino di talenti dell'UE.	3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate nel bacino di talenti dell'UE sono visibili ***a chiunque paghi per visualizzare il contenuto del*** bacino di talenti dell'UE.

Or. sv

Emendamento 509
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare offerte di lavoro.	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 510
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare offerte di lavoro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 511
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare offerte di lavoro.	4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare offerte di lavoro ***proposte dai datori di lavoro degli Stati membri partecipanti***.

Or. en

Emendamento 512
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare offerte di lavoro.	4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare ***tutte le*** offerte di lavoro ***e visualizzare i profili dei datori di lavoro e degli intermediari partecipanti***.

Or. en

Emendamento 513
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono selezionare più livelli di

verifica dell'identità:

a) nessuna verifica, creando un profilo di base senza controlli aggiuntivi;

b) verifica rafforzata, inviando una credenziale di identità digitale firmata elettronicamente da un fornitore di credenziali di identità riconosciuto.

Or. en

Emendamento 514
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le persone in cerca di lavoro e i lavoratori di paesi terzi godono di un trattamento equo e paritario rispetto ai cittadini dell'UE per quanto riguarda le condizioni di lavoro e occupazione, la retribuzione, l'accesso alla protezione sociale, la formazione professionale, le prestazioni sociali e fiscali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, gli alloggi e i diritti sindacali.

Or. en

Emendamento 515
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Registrazione del profilo e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti	Registrazione del profilo e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti ***o dei quadri nazionali per lo sviluppo delle competenze e la convalida***

in un paese terzo

Or. en

Emendamento 516
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Registrazione del profilo e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti	Registrazione del profilo e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti ***e dei quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo***

Or. en

Emendamento 517
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Registrazione del profilo e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti	Registrazione del profilo e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro nel quadro dei partenariati ***dell'UE*** volti ad attirare talenti ***e degli accordi nazionali***

Or. en

Emendamento 518
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato ***dell'UE*** per i talenti".	1. Gli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti ***o che dispongono di un quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo*** possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato ***dell'UE o di un quadro nazionale*** e certificate da un "pass del partenariato per i talenti".

Or. en

Emendamento 519
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".	1. Gli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti". ***Ciascuno Stato membro è libero di valutare la validità di un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" e le autorizzazioni rilasciate possono essere revocate dal paese ospitante.***

Or. sv

Emendamento 520
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".	1. Gli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti ***o che dispongono di accordi bilaterali con paesi terzi*** possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".

Or. en

Emendamento 521
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***partecipanti*** che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate ***o*** convalidate nel quadro del partenariato ***e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti"***.	1. Gli Stati membri che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti ***o a quadri nazionali equivalenti per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo*** possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate***,*** convalidate ***e certificate*** nel quadro del partenariato ***o nell'ambito di un quadro nazionale equivalente***.

Or. en

Emendamento 522
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***partecipanti*** che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".	1. Gli Stati membri che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".

Or. en

Emendamento 523
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" che certifica le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato volto ad attirare talenti possono registrare il loro profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE collegandolo al pass.	2. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" che certifica le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti ***o di accordi bilaterali*** possono registrare il loro profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE collegandolo al pass.

Or. en

Emendamento 524
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" ***che certifica le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato volto ad attirare talenti*** possono registrare il loro profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE collegandolo al pass.	2. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" ***e possono garantire di avere le competenze che dichiarano di possedere*** possono registrare il loro profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE collegandolo al pass.

Or. sv

Emendamento 525
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" e che, a seguito di un'offerta di lavoro, richiedono successivamente un permesso per un lavoro altamente qualificato a norma della direttiva (UE) 2021/1883 beneficiano automaticamente delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 526
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno beneficiato di quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo possono collegare il loro profilo a tali quadri e indicare le competenze sviluppate e convalidate in tale ambito.

Or. en

Emendamento 527
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti e che, a seguito di un'offerta di lavoro, presentano successivamente una domanda di permesso unico a norma della direttiva (UE) 2024/1233 ricevono una decisione in merito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva. Ai fini di tali domande di permesso unico non si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva.

Or. en

Emendamento 528
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il "pass del partenariato ***dell'UE*** per	3. Il "pass del partenariato per i

i talenti" è visibile sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e contiene informazioni su uno o più degli aspetti seguenti:	talenti" è visibile sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e contiene informazioni su uno o più degli aspetti seguenti:

Or. en

Emendamento 529
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) dati dettagliati relativi all'istruzione e alla formazione del cittadino di paese terzo che partecipa al partenariato volto ad attirare talenti, compresi la materia e la durata dell'istruzione e della formazione e il tipo ***e*** il livello delle competenze ottenute;	a) dati dettagliati ***completi*** relativi all'istruzione e alla formazione del cittadino di paese terzo che partecipa al partenariato volto ad attirare talenti, compresi la materia e la durata dell'istruzione e della formazione e il tipo**,** il livello delle competenze ottenute, ***gli istituti od organizzazioni che hanno fornito l'istruzione superiore e la formazione nonché i loro statuti e le copie dei diplomi rilasciati***;

Or. sv

Emendamento 530
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) dati dettagliati relativi all'istruzione e alla formazione del cittadino di paese terzo che partecipa al partenariato volto ad attirare talenti, compresi la materia e la durata dell'istruzione e della formazione e il tipo e il livello delle competenze ottenute;	a) dati dettagliati relativi all'istruzione e alla formazione del cittadino di paese terzo che partecipa al partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti ***o a un quadro nazionale***, compresi la materia e la durata dell'istruzione e della formazione e il tipo e il livello delle competenze ottenute;

Or. en

Emendamento 531
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) dati dettagliati relativi all'istruzione e alla formazione del cittadino di paese terzo che partecipa al partenariato volto ad attirare talenti, compresi la materia e la durata dell'istruzione e della formazione e il tipo e il livello delle competenze ottenute;	a) dati dettagliati relativi all'istruzione e alla formazione del cittadino di paese terzo che partecipa al partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti ***o ad accordi bilaterali***, compresi la materia e la durata dell'istruzione e della formazione e il tipo e il livello delle competenze ottenute;

Or. en

Emendamento 532
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le qualifiche acquisite e le competenze del cittadino di paese terzo che sono state convalidate nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti, comprese le abilità e le competenze relative a una specifica professione, le competenze linguistiche o le competenze che ne facilitano l'integrazione in uno o più Stati membri;	b) le qualifiche acquisite e le competenze del cittadino di paese terzo che sono state convalidate nel quadro del partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti ***o nell'ambito di un quadro nazionale***, comprese le abilità e le competenze relative a una specifica professione, le competenze linguistiche o le competenze che ne facilitano l'integrazione in uno o più Stati membri;

Or. en

Emendamento 533
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le qualifiche acquisite e le competenze del cittadino di paese terzo che sono state convalidate nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti, comprese le abilità e le competenze relative a una specifica professione, le competenze linguistiche o le competenze che ne facilitano l'integrazione in uno o più Stati membri;	b) le qualifiche acquisite e le competenze del cittadino di paese terzo che sono state convalidate nel quadro del partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti ***o nell'ambito di accordi bilaterali***, comprese le abilità e le competenze relative a una specifica professione, le competenze linguistiche o le competenze che ne facilitano l'integrazione in uno o più Stati membri;

Or. en

Emendamento 534
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	le certificazioni delle competenze e delle qualifiche professionali acquisite lungo tutto l'arco della vita rilasciate da associazioni e/o ordini professionali nel paese di destinazione.

Or. es

Emendamento 535
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per il formato	4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per il formato

del "pass del partenariato ***dell'UE*** per i talenti". Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.	del "pass del partenariato per i talenti". Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 536
Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per il formato del "pass del partenariato ***dell'UE*** per i talenti". Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.	4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per il formato del "pass del partenariato per i talenti". Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 537
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le condizioni per il rilascio del "pass del partenariato ***dell'UE*** per i talenti" sono stabilite dagli Stati membri nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano. La Commissione pubblica informazioni su tali condizioni sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	5. Le condizioni per il rilascio del "pass del partenariato per i talenti" sono stabilite dagli Stati membri nel quadro del partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti cui partecipano ***o nell'ambito del quadro nazionale che hanno attuato***. La Commissione pubblica informazioni su tali condizioni sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 538
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le condizioni per il rilascio del "pass del partenariato dell'UE per i talenti" sono stabilite dagli Stati membri nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano. La Commissione pubblica informazioni su tali condizioni sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	5. Le condizioni per il rilascio del "pass del partenariato dell'UE per i talenti" sono stabilite dagli Stati membri nel quadro del partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti ***o degli accordi bilaterali*** cui partecipano. La Commissione pubblica informazioni su tali condizioni sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 539
Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di un anno. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 540
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" ***esclusivamente*** ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di un anno. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili ***in maniera prioritaria*** i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di un anno, dando loro priorità. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Motivazione

Il termine "esclusivamente" sembra avere una connotazione negativa e potrebbe essere percepito come una effettiva limitazione della visibilità delle persone in cerca di lavoro, che dovrebbe essere invece più mirata alle esigenze di uno specifico partenariato volto ad attirare talenti. In questo caso è quindi più logico usare l'espressione "in maniera prioritaria".

Emendamento 541
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un	6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un

"pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di ***un anno***. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	"pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di ***due anni***. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. fr

Emendamento 542
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato ***dell'UE*** per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di un anno. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato ***dell'UE***, per un periodo massimo di un anno. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 543
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato***, per un periodo massimo di un anno***. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 544
Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato ***dell'UE*** per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di un anno. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di un anno. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 545
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti ***in uno o più*** Stati membri ***che partecipano allo stesso partenariato***, per un periodo massimo di ***un anno***. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	6. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, nel quadro del partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti ***o degli accordi bilaterali*** cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti ***negli*** Stati membri ***interessati***, per un periodo massimo di ***sei mesi***. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 546
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti, comprese le professioni oggetto del partenariato, è pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	7. L'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti, comprese le professioni oggetto del partenariato, è pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 547
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti, comprese le professioni oggetto del partenariato, è pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	7. L'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti, comprese le professioni oggetto del partenariato, è pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 548
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri ***partecipanti*** che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti, comprese le professioni oggetto del partenariato, è pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	7. L'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti, comprese le professioni oggetto del partenariato, è pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 549
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE	***Verifica e*** partecipazione dei datori di lavoro ***e degli intermediari*** al bacino di talenti dell'UE

Or. en

Emendamento 550
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE	***Registrazione e*** partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE

Or. en

Emendamento 551
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I datori di lavoro ***che intendono partecipare*** al bacino di talenti dell'UE ***possono chiedere al punto*** di contatto ***nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***.	1. I datori di lavoro ***registrati*** al bacino di talenti dell'UE ***forniscono il nome, il cognome, i dati*** di contatto***, il numero di registrazione dell'impresa, il settore di attività, una descrizione delle loro attività e una descrizione dettagliata del posto vacante, comprese informazioni sulla retribuzione, il luogo e il tipo di lavoro, i requisiti in termini di qualifiche, le mansioni principali, il tipo e la durata del contratto, l'orario di lavoro, nonché le altre condizioni di lavoro e occupazione applicabili***.

Or. en

Emendamento 552
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***Tale richiesta è agevolata da una funzione aggiuntiva nell'ambito delle procedure nazionali esistenti per la pubblicazione di posti di lavoro.***

Or. en

Emendamento 553
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro ***da altre piattaforme*** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 554
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE	1. I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE

possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	***chiedono*** al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire ***i loro profili e*** le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 555
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE possono ***chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro*** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono ***creare un profilo*** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***, contenente le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3***.

Or. en

Emendamento 556
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE ***possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro*** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. I datori di lavoro ***e gli intermediari*** che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE ***registrano un profilo*** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***, indicando le informazioni necessarie conformemente all'articolo 6***.

Or. en

Emendamento 557
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, insieme alle autorità nazionali competenti e alle parti sociali, se del caso, svolgono controlli sui datori di lavoro prima che il loro profilo sia registrato e attivato. Tali controlli comprendono il controllo degli arretrati nel pagamento degli stipendi, dei contributi previdenziali e delle imposte, nonché la verifica del casellario giudiziale della persona fisica responsabile della società. La verifica è ripetuta ogni due anni dopo la registrazione del datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 558
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE nello Stato membro, in cui è stabilito il datore di lavoro o l'intermediario partecipante, è responsabile della verifica delle richieste e dell'approvazione dell'accesso alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Nello svolgimento di tale funzione, il punto di contatto nazionale collabora con le autorità nazionali

competenti.

Or. en

Emendamento 559
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, insieme alle autorità nazionali competenti, se del caso, svolgono controlli sui datori di lavoro prima che il loro profilo sia registrato e attivato.

Or. en

Emendamento 560
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Previa approvazione del punto di contatto nazionale competente, i datori di lavoro partecipanti possono caricare le loro offerte di lavoro direttamente sulla piattaforma informatica o possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli intermediari verificati possono anche trasferire le offerte di lavoro dei datori di lavoro, previa registrazione e collegamento al profilo del datore di lavoro sul bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 561
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono addebitare ai datori di lavoro una spesa per il trasferimento delle offerte di lavoro alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per coprire i costi amministrativi relativi alla piattaforma e ai servizi correlati.

Or. en

Emendamento 562
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE le offerte di lavoro che*:*	2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE*:*
	a) si coordinano con le autorità nazionali competenti, se del caso, per verificare e controllare i datori di lavoro registrati prima che il loro profilo sia attivato. Ciò dovrebbe comprendere il controllo degli arretrati relativi al pagamento dei salari, della sicurezza sociale e delle imposte, le denunce nei confronti del datore di lavoro, fondi sufficienti per adempiere gli obblighi nei confronti dei dipendenti in caso di insolvenza, nonché la verifica del casellario giudiziale della persona fisica o

delle persone fisiche responsabili della società.

b) trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE le offerte di lavoro che ***sono aperte all'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro conformemente al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, ove applicabile ai sensi del diritto nazionale, o sono pertinenti a un partenariato volto ad attirare talenti.***

Or. en

Emendamento 563
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono*** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE ***le offerte di lavoro che:***	2. ***Prima di caricare un'offerta di lavoro*** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***, il datore di lavoro e gli intermediari partecipanti dichiarano, se del caso, che l'offerta di lavoro soddisfa tutti i criteri nazionali necessari per aprirla all'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro.***

Or. en

Emendamento 564
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) rientrano nell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14 e negli adeguamenti	***soppresso***

nazionali a tale elenco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o sono pertinenti a un partenariato volto ad attirare talenti;

Or. en

Emendamento 565
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) rientrano nell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14 e negli adeguamenti nazionali a tale elenco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o sono pertinenti a un partenariato volto ad attirare talenti;	a) rientrano nell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14 e negli adeguamenti nazionali a tale elenco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o sono pertinenti a un partenariato ***dell'UE*** volto ad attirare talenti ***e ai quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo elencati nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***;

Or. en

Emendamento 566
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) rientrano nell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale ***a livello dell'UE di cui all'articolo 14 e negli adeguamenti nazionali a tale elenco*** di cui all'articolo 15***, paragrafo 1,*** o sono pertinenti a un partenariato volto ad attirare talenti;	a) rientrano nell'elenco ***che figura nel loro allegato nazionale*** delle professioni caratterizzate da carenza di personale di cui all'articolo 15 o sono pertinenti a un partenariato volto ad attirare talenti;

Or. en

Emendamento 567
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono aperte all'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro conformemente al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, ove applicabile ai sensi del diritto nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 568
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono aperte all'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro conformemente al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, ove applicabile ai sensi del diritto nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 569
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono aperte all'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro	b) sono aperte all'assunzione di

conformemente al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, ove applicabile ai sensi del diritto nazionale.	persone di paesi terzi in cerca di lavoro.

Or. en

Emendamento 570
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) i datori di lavoro degli Stati membri dell'UE intendono pubblicare sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, in deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione nell'ambito di una procedura di immigrazione accelerata.

Or. en

Emendamento 571
Johan Danielsson

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sono già state pubblicate su EURES per un minimo di sei settimane, ma sono ancora vacanti.

Or. en

Emendamento 572
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. ***Gli Stati membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.***	I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione.

Or. en

Emendamento 573
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. Gli Stati membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.	I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali***, compresi i contratti collettivi applicabili,*** che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. Gli Stati membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 574
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique ***e*** condizioni di lavoro inadeguate ***nonché*** dalla discriminazione. Gli Stati membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.	I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali***, compresi i contratti collettivi applicabili,*** che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique***, da*** condizioni di lavoro inadeguate ***e*** dalla discriminazione. Gli Stati membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per ***la registrazione e*** la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 575
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. Gli Stati	I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. Gli Stati

membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.	membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti***, incluse altre piattaforme nazionali di ricerca di lavoro***, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 576
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. Gli Stati membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.	I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano ***il diritto dell'Unione, i contratti collettivi e*** il diritto e la prassi nazionali ***in materia di lavoro*** che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. Gli Stati membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 577
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. Gli Stati membri ***partecipanti*** possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.	I datori di lavoro ***e gli intermediari*** che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro ***e degli intermediari*** al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 578
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi ***dell'Unione e*** nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. Gli Stati membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.	I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano ***il diritto dell'Unione e*** il diritto e la prassi nazionali che garantiscono la protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. Gli Stati membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 579
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE non addebitano spese di assunzione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate.	***L'uso del bacino di talenti dell'UE è gratuito per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro.*** I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE non addebitano spese di assunzione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate. ***I datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che, a seguito di un'offerta di lavoro presentata tramite il bacino di talenti dell'UE, richiedono successivamente un permesso per un lavoro altamente qualificato a norma della direttiva (UE) 2021/1883 sono responsabili del pagamento delle tasse pertinenti di cui all'articolo 12 di tale direttiva.*** ***I datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che, a seguito di un'offerta di lavoro presentata tramite il bacino di talenti dell'UE, richiedono successivamente un permesso unico a norma della direttiva (UE) 2024/1233 sono responsabili del pagamento dei diritti di cui all'articolo 10 di tale direttiva.***

Or. en

Emendamento 580
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE non addebitano spese di assunzione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate.	I datori di lavoro ***e gli intermediari*** che partecipano al bacino di talenti dell'UE non addebitano spese ***o costi correlati*** di assunzione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate. ***Se a pagare una spesa è il datore di lavoro o l'intermediario partecipante, questi non hanno il diritto di recuperare alcun pagamento dal cittadino di paese terzo.***

Or. en

Emendamento 581
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono visualizzare le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono visualizzare le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***Le offerte di lavoro registrate nel bacino di talenti dell'UE includono il nome del datore di lavoro, i suoi dati di contatto, il numero di registrazione dell'impresa, il settore di attività, una descrizione delle attività del datore di lavoro e una descrizione dettagliata del posto vacante, comprese informazioni sulla retribuzione, il luogo e il tipo di lavoro, i requisiti in termini di qualifiche, le mansioni principali, il tipo e la durata del contratto, l'orario di lavoro, nonché le altre condizioni di lavoro e occupazione applicabili.***

Or. en

Emendamento 582

Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono visualizzare le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono visualizzare le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***La descrizione di ciascuna offerta di lavoro comprende almeno il luogo di lavoro abituale, il settore di attività, le qualifiche richieste, le mansioni principali del lavoro, il tipo e la durata del contratto, la retribuzione, il tempo di lavoro e l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite, il profilo linguistico richiesto e, se del caso, altre condizioni di lavoro e di assunzione pertinenti.***

Or. en

Emendamento 583
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono visualizzare le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono visualizzare le offerte di lavoro dei datori di lavoro ***e degli intermediari*** che partecipano al bacino di talenti dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 584
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli attori del mercato del lavoro ricevono l'accesso automatico alla piattaforma non appena le loro offerte di lavoro sono trasferite al bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali. Nel caso di gruppi di società, una società autorizzata in modo dimostrabile può accedere al bacino anche per le altre società appartenenti allo stesso gruppo societario.

Or. en

Emendamento 585
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Tutte le offerte di lavoro sono collegate chiaramente a un datore di lavoro registrato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e includono almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, l'orario di lavoro, la retribuzione, le mansioni principali e altre condizioni di lavoro pertinenti.

Or. en

Emendamento 586
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante. ***I profili delle persone e i posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.***	5. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante.

Or. en

Motivazione

La rimozione totale dei profili delle persone in cerca di lavoro registrate non sembra necessaria, in quanto potrebbero comunque essere contattate da altri datori di lavoro. Inoltre i datori di lavoro spesso cercano più di un dipendente per ruoli specifici, quindi potrebbero voler mantenere l'offerta di lavoro online per un periodo di tempo più lungo.

Emendamento 587
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante. I profili delle persone e i posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	5. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE ***l'inizio della procedura di assunzione con una persona in cerca di lavoro registrata sulla piattaforma e*** l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante. I profili delle persone e i posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 588
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE l'avvenuta assunzione ***di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate*** per un determinato posto vacante. ***I profili delle persone e*** i posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	5. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE l'avvenuta assunzione per un determinato posto vacante. I posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 589
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante. I profili delle persone e i posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	5. I datori di lavoro ***e gli intermediari*** che partecipano al bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE ***e ai punti di contatto nazionali*** l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante. I profili delle persone e i posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 590
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I ***datori di lavoro che partecipano al*** bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante. I profili delle persone e i posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	5. I ***punti di contatto nazionali del*** bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante. I profili delle persone e i posti vacanti di cui sopra cessano ***quindi*** automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 591
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Se per un posto di lavoro vacante è stata assunta una persona di un paese terzo in cerca di lavoro registrata, il profilo di tale persona cessa automaticamente di essere visibile nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 592
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri partecipanti informano immediatamente i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e).	6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri partecipanti informano immediatamente i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e). ***I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE tengono un registro di tali violazioni per prevenirne la reiterazione. Ai datori di lavoro che sono stati sanzionati per attività criminali o per violazioni delle norme del lavoro applicabili o del diritto o delle prassi dell'Unione o nazionali pertinenti è negato, o è sospeso, l'accesso al bacino di talenti dell'UE per un periodo di cinque anni dalla data della decisione di negare o sospendere l'accesso.***

Or. en

Emendamento 593
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri partecipanti informano immediatamente i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e).	6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri partecipanti informano immediatamente i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e). ***I punti di contatto nazionali del bacino di***

	talenti dell'UE tengono inoltre un registro di tali violazioni per aiutare a prevenire violazioni multiple delle stesse disposizioni.

Or. en

Emendamento 594
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri ***partecipanti*** informano immediatamente i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e).	6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri informano immediatamente i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e).

Or. en

Emendamento 595
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14	***soppresso***
Elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE	
1.	
Ai fini del presente regolamento è stabilito un elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE basato sulla classificazione ISCO-08 a	

quattro cifre, che figura nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 per modificare l'allegato secondo i criteri seguenti:

a) professioni caratterizzate da carenza di personale comuni a un numero significativo di Stati membri partecipanti, notificate al segretariato del bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

b) professioni che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale dell'UE e per le quali si prevede un aumento di importanza.

2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 596
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14	***soppresso***
Elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE	
1.	
Ai fini del presente regolamento è stabilito un elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE basato sulla classificazione ISCO-08 a quattro cifre, che figura nell'allegato.	

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 per modificare l'allegato secondo i criteri seguenti:

a) professioni caratterizzate da carenza di personale comuni a un numero significativo di Stati membri partecipanti, notificate al segretariato del bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

b) professioni che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale dell'UE e per le quali si prevede un aumento di importanza.

2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 597
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14	***soppresso***
Elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE	
1.	
Ai fini del presente regolamento è stabilito un elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE basato sulla classificazione ISCO-08 a quattro cifre, che figura nell'allegato.	
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla	

procedura di cui all'articolo 21 per modificare l'allegato secondo i criteri seguenti:

a) professioni caratterizzate da carenza di personale comuni a un numero significativo di Stati membri partecipanti, notificate al segretariato del bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

b) professioni che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale dell'UE e per le quali si prevede un aumento di importanza.

2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. sv

Emendamento 598
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente regolamento è stabilito un elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE basato sulla classificazione ISCO-08 a quattro cifre, che figura nell'allegato.	Ai fini del presente regolamento è stabilito un elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE basato sulla classificazione ISCO-08 a quattro cifre, che figura nell'allegato. ***L'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE è utilizzato per fornire una panoramica delle carenze del mercato del lavoro e per aiutare le persone in cerca di lavoro a valutare la probabilità di un eventuale abbinamento e di un'eventuale assunzione. L'elenco non è utilizzato per limitare la registrazione e l'accesso dei cittadini di paesi terzi o dei datori di***

	lavoro e degli intermediari sulla piattaforma informatica comune.

Or. en

Emendamento 599
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 per modificare l'allegato secondo i criteri seguenti:	Alla Commissione***, previa rigorosa consultazione degli Stati membri,*** è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 per modificare l'allegato secondo i criteri seguenti:

Or. fr

Emendamento 600
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) professioni caratterizzate da carenza di personale comuni a un numero significativo di Stati membri partecipanti, notificate al segretariato del bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);	***soppressa***

Or. sv

Emendamento 601
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) professioni caratterizzate da carenza di personale comuni a ***un numero significativo di*** Stati membri partecipanti, notificate al segretariato del bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);	a) professioni caratterizzate da carenza di personale comuni a ***due terzi degli*** Stati membri partecipanti, notificate al segretariato del bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

Or. fi

Emendamento 602
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) professioni caratterizzate da carenza di personale comuni a ***un numero significativo di*** Stati membri partecipanti, notificate al segretariato del bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);	a) professioni caratterizzate da carenza di personale comuni a ***più di tre*** Stati membri partecipanti, notificate al segretariato del bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

Or. en

Emendamento 603
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) professioni caratterizzate da	a) professioni caratterizzate da

carenza di personale ***comuni a un numero significativo di*** Stati membri partecipanti, notificate al segretariato del bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);	carenza di personale ***segnalate da almeno due*** Stati membri partecipanti, notificate al segretariato del bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

Or. en

Emendamento 604
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) tenendo conto delle esigenze delle imprese;

Or. fr

Emendamento 605
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) professioni che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale dell'UE e per le quali si prevede un aumento di importanza.	***soppressa***

Or. sv

Emendamento 606
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) professioni che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale dell'UE e per le quali si prevede un aumento di importanza.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il bacino di talenti dell'UE funzionerà in modo più efficiente se sarà soggetto alle esigenze quotidiane dei datori di lavoro dell'UE, anziché alle (mutevoli) priorità politiche.

Emendamento 607
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) professioni che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale dell'UE e per le quali si prevede un aumento di importanza.	b) professioni ***che garantiscono una maggiore competitività e*** che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale dell'UE e per le quali si prevede un aumento di importanza.

Or. en

Emendamento 608
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) professioni che contribuiscono direttamente alle transizioni ***verde*** e digitale dell'UE e per le quali si prevede un aumento di importanza.	b) professioni che contribuiscono direttamente alle transizioni ***pulita*** e digitale dell'UE e per le quali si prevede un aumento di importanza.

Or. fi

Emendamento 609
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***Tale elenco dovrebbe indicare alle persone in cerca di lavoro le esigenze specifiche del mercato del lavoro a livello dell'UE. Ciò non limita in alcun modo le offerte di lavoro che possono essere caricate sulla piattaforma informatica, né le persone in cerca di lavoro che possono creare un profilo e candidarsi alle offerte di lavoro.***

Or. en

Emendamento 610
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15	***soppresso***
Adeguamenti nazionali dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE	
1.	
Gli Stati membri partecipanti possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le esigenze specifiche del loro	

mercato del lavoro. Possono inoltre decidere di eliminare dall'elenco a livello dell'UE le professioni che non corrispondono alle esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. Gli adeguamenti apportati da uno Stato membro incidono unicamente sull'abbinamento con le offerte di lavoro di quello Stato membro.

I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri che notificano la loro partecipazione al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3 comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal medesimo al più tardi tre mesi prima di aderire al bacino di talenti dell'UE.

I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri partecipanti comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal medesimo entro i tre mesi successivi alle modifiche dell'allegato.

I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo al massimo una volta all'anno.

2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE gli adeguamenti dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE comunicati dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.

3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto offerte di lavoro che corrispondano all'elenco delle

professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE, tenendo conto degli adeguamenti di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 611
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Adeguamenti nazionali dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello ***dell'UE***	Elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello ***nazionale***

Or. en

Emendamento 612
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri partecipanti possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. ***Possono inoltre decidere di eliminare dall'elenco a livello dell'UE le professioni che non corrispondono alle esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. Gli adeguamenti apportati da uno Stato membro incidono unicamente sull'abbinamento con le offerte di lavoro di quello Stato membro.***	***Ciascun Stato membro partecipante dispone di un allegato relativo alle*** professioni caratterizzate da carenza di personale ***che richiedono qualifiche elevate*** secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le esigenze specifiche del loro mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 613
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri partecipanti possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. Possono inoltre decidere di eliminare dall'elenco a livello dell'UE le professioni che non corrispondono alle esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. Gli adeguamenti apportati da uno Stato membro incidono unicamente sull'abbinamento con le offerte di lavoro di quello Stato membro.	Gli Stati membri partecipanti possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le esigenze specifiche del loro mercato del lavoro ***a livello nazionale o regionale o gli obiettivi delle loro politiche in materia di migrazione***. Possono inoltre decidere di eliminare dall'elenco a livello dell'UE le professioni che non corrispondono alle esigenze specifiche del loro mercato del lavoro ***a livello nazionale o regionale o agli obiettivi delle loro politiche in materia di migrazione***. Gli adeguamenti apportati da uno Stato membro incidono unicamente sull'abbinamento con le offerte di lavoro di quello Stato membro.

Or. en

Emendamento 614
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***partecipanti*** possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le esigenze specifiche del loro mercato del	Gli Stati membri possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le esigenze specifiche del loro mercato del

lavoro. Possono inoltre decidere di eliminare dall'elenco a livello dell'UE le professioni che non corrispondono alle esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. ***Gli adeguamenti apportati da uno Stato membro incidono unicamente sull'abbinamento con le offerte di lavoro di quello Stato membro.***	lavoro. Possono inoltre decidere di eliminare dall'elenco a livello dell'UE le professioni che non corrispondono alle esigenze specifiche del loro mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 615
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri partecipanti possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. Possono inoltre decidere di eliminare dall'elenco a livello dell'UE le professioni che non corrispondono alle esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. Gli adeguamenti apportati da uno Stato membro ***incidono unicamente sull'abbinamento con le offerte di lavoro*** di quello Stato membro.	Gli Stati membri partecipanti possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. Possono inoltre decidere di eliminare dall'elenco a livello dell'UE le professioni che non corrispondono alle esigenze specifiche del loro mercato del lavoro. Gli adeguamenti apportati da uno Stato membro ***indicano alle persone in cerca di lavoro le esigenze specifiche del mercato del lavoro*** di quello Stato membro.

Or. en

Emendamento 616
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri partecipanti possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le esigenze ***specifiche del loro mercato del lavoro***. Possono inoltre decidere di eliminare dall'elenco a livello dell'UE le professioni che non corrispondono alle esigenze ***specifiche del loro mercato del lavoro***. Gli adeguamenti apportati da uno Stato membro incidono unicamente sull'abbinamento con le offerte di lavoro di quello Stato membro.	Gli Stati membri partecipanti possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le ***loro*** esigenze ***e i loro obiettivi specifici***. Possono inoltre decidere di eliminare dall'elenco a livello dell'UE le professioni che non corrispondono alle ***loro*** esigenze ***e ai loro obiettivi specifici***. Gli adeguamenti apportati da uno Stato membro incidono unicamente sull'abbinamento con le offerte di lavoro di quello Stato membro.

Or. en

Emendamento 617
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri che notificano la loro partecipazione al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3 comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal medesimo al più tardi tre mesi prima di aderire al bacino di talenti dell'UE.	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 618
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri che notificano la loro partecipazione al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3 comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal medesimo ***al più tardi tre mesi prima di aderire al bacino di talenti dell'UE***.	I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri che notificano la loro partecipazione al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3 comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal medesimo.

Or. en

Emendamento 619
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri che ***notificano la loro partecipazione*** al bacino di talenti dell'UE ***conformemente all'articolo 3*** comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale ***a livello dell'UE*** o cancellazioni dal medesimo ***al più tardi tre mesi prima di aderire al bacino di talenti dell'UE***.	I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri che ***partecipano*** al bacino di talenti dell'UE comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale o cancellazioni dal medesimo ***al fine di modificare l'allegato***.

Or. en

Emendamento 620
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri partecipanti comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal medesimo entro i tre mesi successivi alle modifiche dell'allegato.	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 621
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri partecipanti comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal medesimo entro i tre mesi successivi alle modifiche dell'allegato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 622
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri ***partecipanti*** comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal	I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal medesimo entro i tre mesi

medesimo entro i tre mesi successivi alle modifiche dell'allegato.	successivi alle modifiche dell'allegato.

Or. en

Emendamento 623
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo al massimo una volta all'anno.	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 624
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo al massimo una volta all'anno.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 625
Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo al massimo una volta all'anno.	I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo al massimo una volta all'anno. ***Ciò tiene conto della struttura istituzionale e della ripartizione delle competenze all'interno di ciascuno Stato membro. I punti di contatto nazionali garantiscono un coordinamento efficace e un allineamento coerente delle informazioni provenienti da tutti i livelli di governance.***

Or. en

Emendamento 626
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo al massimo ***una volta all'anno***.	I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo al massimo ***ogni sei mesi***.

Or. fi

Emendamento 627
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo ***al massimo una volta all'anno***.	I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo ***ogni sei mesi***.

Or. en

Emendamento 628
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo ***al massimo una volta all'anno***.	I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo.

Or. en

Emendamento 629
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE gli adeguamenti dell'elenco ***delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE*** comunicati dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.	2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE gli adeguamenti dell'elenco comunicati dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 630
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto offerte di lavoro che corrispondano all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE, tenendo conto degli adeguamenti di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 631
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino	***soppresso***

di talenti dell'UE soltanto offerte di lavoro che corrispondano all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE, tenendo conto degli adeguamenti di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 632
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto offerte di lavoro che corrispondano all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE, tenendo conto degli adeguamenti di cui al paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 633
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto offerte di lavoro che corrispondano all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale ***a livello dell'UE, tenendo conto degli adeguamenti di cui al paragrafo 1***.	3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto offerte di lavoro che corrispondano all'elenco ***nazionale*** delle professioni caratterizzate da carenza di personale.

Or. en

Emendamento 634
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto offerte di lavoro che corrispondano all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale ***a livello dell'UE, tenendo conto degli adeguamenti di cui al*** paragrafo 1.	3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto offerte di lavoro che corrispondano all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale ***come stabilito sulla base del*** paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 635
Jan-Christoph Oetjen, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1) La Commissione dovrà garantire uno scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda l'elaborazione e il contenuto di tali elenchi.

Or. en

Emendamento 636
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Accertamento preliminare delle competenze e delle qualifiche
	1. Le persone in cerca di lavoro possono richiedere un accertamento preliminare iniziale non vincolante delle qualifiche e delle competenze. I punti di contatto nazionali, insieme al segretariato del bacino di talenti dell'UE, sono responsabili dello svolgimento del compito.
	2. Su richiesta della persona in cerca di lavoro, terzi verificati, come i verificatori di competenze, possono effettuare un accertamento preliminare non vincolante delle qualifiche e delle competenze.
	3. Lo strumento europeo di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi è integrato nell'ambito del bacino di talenti per sostenere lo svolgimento di un'ulteriore valutazione, individuare e comunicare le esigenze e le opportunità di riqualificazione e miglioramento delle competenze e sostenere l'abbinamento tra domanda e offerta di lavoro. Lo strumento è utilizzato per aiutare le persone in cerca di lavoro a migliorare il loro profilo.
	4. La rete ENIC-NARIC, su richiesta delle persone in cerca di lavoro, può fornire servizi alle persone in cerca di lavoro per aiutarle a valutare la comparabilità dei loro diplomi con quelli rilasciati da paesi UE selezionati.
	5. Entro tre anni dall'istituzione del bacino di talenti dell'UE, il gruppo direttivo elabora credenziali di studio e valutazioni delle competenze non vincolanti per tutte le professioni menzionate negli elenchi delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e nazionale fino a questo

punto, al fine di creare le condizioni necessarie per un accertamento preliminare più rapido ed efficiente e di adottarlo come parte del quadro di riferimento standardizzato.

Or. en

Emendamento 637
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. È istituito il meccanismo di ricerca e di abbinamento.

Or. en

Emendamento 638
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono ricercare persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono ricercare ***e abbinare*** persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 639
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le piattaforme di abbinamento della Commissione e di terzi possono fornire algoritmi di incrocio automatico da utilizzare sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Prima del loro utilizzo, gli algoritmi sono verificati dal segretariato del bacino di talenti dell'UE sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7. L'applicazione degli algoritmi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE è sempre effettuata dalla Commissione in qualità di titolare del trattamento.

Or. en

Emendamento 640
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro partecipanti danno il loro consenso preventivo a utilizzare un determinato algoritmo di incrocio automatico e a condividere i loro dati personali ai fini dell'abbinamento. I dati cui hanno accesso gli algoritmi di incrocio automatico non escono dal quadro tecnico del bacino di talenti dell'UE e possono essere utilizzati solo ai fini dell'abbinamento.

Or. en

Emendamento 641
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Qualsiasi meccanismo di abbinamento è privo di pregiudizi e discriminazioni ed è regolarmente verificato da esperti designati per garantire il rispetto delle norme più avanzate in materia di qualità, valutazione dei rischi e cibersicurezza, in particolare per quanto riguarda il settore di utilizzo ragionevolmente prevedibile.

Or. en

Emendamento 642
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono usare un filtro specifico disponibile sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per cercare profili di persone in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".	2. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono usare***:***
	a) un meccanismo manuale con un filtro specifico disponibile sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per cercare profili di persone in cerca di lavoro registrate ***sulla base dell'interesse, del settore e di altri indicatori pertinenti, nonché di persone in cerca di lavoro registrate*** che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti"***; e***
	b) un elenco di proposte di profili di persone in cerca di lavoro registrate basato sulla pertinenza delle loro competenze, qualifiche ed esperienze professionali rispetto all'offerta di lavoro, generato da un algoritmo predefinito o da

	qualsiasi altro algoritmo di incrocio automatico.

Or. en

Emendamento 643
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono usare un filtro specifico disponibile sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per cercare profili di persone in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".	2. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono usare un filtro specifico disponibile sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per cercare profili di persone in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" ***o un altro riconoscimento basato su accordi bilaterali***.

Or. en

Emendamento 644
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono usare un filtro specifico disponibile sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per cercare profili di persone in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato ***dell'UE*** per i talenti".	2. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono usare un filtro specifico disponibile sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per cercare profili di persone in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato per i talenti".

Or. en

Emendamento 645
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono accedere a un elenco di proposte di profili di persone in cerca di lavoro registrate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato e basato sulla pertinenza delle loro competenze, qualifiche ed esperienze lavorative rispetto all'offerta di lavoro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 646
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono accedere a un elenco di proposte di profili di persone in cerca di lavoro registrate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato e basato sulla pertinenza delle loro competenze, qualifiche ***ed*** esperienze lavorative rispetto all'offerta di lavoro.	3. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono accedere a un elenco di proposte di profili di persone in cerca di lavoro registrate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato e basato sulla pertinenza delle loro competenze, qualifiche***,*** esperienze lavorative ***e altri aspetti che considerano pertinenti*** rispetto all'offerta di lavoro.

Or. en

Emendamento 647
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono accedere a un elenco di proposte di profili di persone in cerca di lavoro registrate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato e basato sulla pertinenza delle loro competenze, qualifiche ed esperienze lavorative rispetto all'offerta di lavoro.	3. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono accedere a un elenco di proposte di profili di persone in cerca di lavoro registrate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato e basato sulla pertinenza delle loro competenze, qualifiche***, disponibilità*** ed esperienze lavorative rispetto all'offerta di lavoro.

Or. en

Emendamento 648
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono ricercare offerte di lavoro nel bacino di talenti dell'UE e accedere a un elenco di proposte di offerte di lavoro adeguate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato.	4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono ricercare offerte di lavoro nel bacino di talenti dell'UE e accedere a un elenco di proposte di offerte di lavoro adeguate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato. ***Anche le persone di paesi terzi in cerca di lavoro e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono effettuare autonomamente ricerche nel bacino di talenti.***

Or. en

Emendamento 649
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono ricercare offerte di lavoro nel bacino di talenti dell'UE e accedere a un elenco di proposte di offerte di lavoro adeguate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato.	4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono ricercare ***e abbinare*** offerte di lavoro nel bacino di talenti dell'UE e accedere a un elenco di proposte di offerte di lavoro adeguate, generato ***dal meccanismo di filtro manuale,*** dallo strumento di incrocio automatizzato ***e dagli algoritmi di incrocio automatici***.

Or. en

Emendamento 650
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La progettazione e il funzionamento della piattaforma informatica garantiscono che lo strumento di incrocio automatizzato non replichi i pregiudizi o le pratiche discriminatorie esistenti.

Or. en

Emendamento 651
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri partecipanti rendono facilmente accessibili le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 652
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri partecipanti rendono facilmente accessibili le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento.	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 653
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***partecipanti*** rendono facilmente accessibili le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento.	Gli Stati membri rendono facilmente accessibili***, in modo comprensibile e non discriminatorio,*** le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento.

Or. en

Emendamento 654
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tutte le informazioni fornite dal bacino di talenti dell'UE sono disponibili in modo chiaro, completo e di facile utilizzo,

compresi formati accessibili per le persone con disabilità nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2016/2102[1 bis] e alla direttiva (UE) 2019/882[1 ter].

[1 bis] ***Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.***

[1 ter] ***Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.***

Or. en

Emendamento 655
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, mette a disposizione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE quanto segue:	***soppresso***
a) informazioni circa le procedure di assunzione e di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, i diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti;	
b) una chiara indicazione del divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o	

amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. sv

Emendamento 656
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, ***mette a disposizione*** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE quanto segue:	Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***e delle autorità nazionali competenti***, ***fornisce, per ciascun Stato membro,*** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE quanto segue:

Or. en

Emendamento 657
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, mette a disposizione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE quanto segue:	Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, ***dopo aver consultato le parti sociali,*** mette a disposizione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE quanto segue:

Or. en

Emendamento 658
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informazioni circa le procedure di assunzione e di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, i diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti;	a) informazioni circa le procedure di assunzione e di immigrazione, ***comprese le procedure di sicurezza,*** il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, i diritti ***e gli obblighi*** dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni ***sociali,*** di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti***, nonché l'obbligo di rispettare e osservare i valori sanciti dall'articolo 2 del trattato dell'Unione europea***;

Or. en

Emendamento 659
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informazioni circa le procedure di assunzione e di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, i diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti;	a) informazioni circa le ***eque*** procedure di assunzione e di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, ***i diritti dei lavoratori e i diritti sindacali,*** i diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda ***l'accesso alla giustizia e*** i meccanismi di denuncia disponibili, ***le organizzazioni pertinenti che sostengono i cittadini di paesi terzi,*** e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti;

Or. en

Emendamento 660
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***informazioni circa le*** procedure di assunzione ***e*** di immigrazione, ***il*** riconoscimento delle qualifiche ***e la*** convalida delle competenze, ***i*** diritti dei cittadini di paesi terzi***, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti***;	a) procedure di assunzione***, di impiego,*** di immigrazione ***e amministrative***, riconoscimento delle qualifiche***,*** convalida delle competenze, diritti dei cittadini di paesi terzi***, programmi di riqualificazione e miglioramento delle competenze***;

Or. en

Emendamento 661
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informazioni circa le procedure di assunzione e di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, i diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti;	a) informazioni circa le procedure di assunzione e di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, i diritti ***e gli obblighi*** dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti;

Or. fr

Emendamento 662
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda l'accesso alla giustizia e i meccanismi di ricorso giurisdizionale effettivo disponibili;

Or. en

Emendamento 663
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) diritti e procedure relativi alle condizioni di vita e di lavoro nello Stato membro a norma del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali in materia di lavoro, comprese le informazioni disponibili a livello nazionale a sostegno dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi e delle loro famiglie;

Or. en

Emendamento 664
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quater) informazioni in materia di fiscalità, diritti pensionistici, assicurazione sanitaria, misure attive per il mercato del lavoro, alloggi, corsi di lingua, formazione professionale, istruzione e altre informazioni pertinenti per un'immigrazione e un'integrazione di successo;

Or. en

Emendamento 665
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quinquies) autorità e organismi del lavoro disponibili negli Stati membri, con il nome e i dati di contatto delle istituzioni responsabili dell'applicazione dei diritti e degli obblighi in materia di occupazione;

Or. en

Emendamento 666
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una chiara indicazione del divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria ***o amministrativa*** che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.	b) una chiara indicazione del divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 667
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) una chiara indicazione del fatto che l'uso del bacino di talenti dell'UE è gratuito per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro e che i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e lo Stato membro per il quale è stata pubblicata l'offerta di lavoro non addebitano spese di assunzione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate.

Or. en

Emendamento 668
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) una chiara indicazione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro del fatto che l'offerta di assunzione non garantisce loro l'ingresso o il soggiorno nell'Unione.

Or. en

Emendamento 669
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, fornisce alle persone in cerca di

lavoro che hanno ricevuto un'offerta di lavoro:

a) informazioni specifiche sui diritti e sugli obblighi dei cittadini di paesi terzi, tra cui l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al riconoscimento delle competenze e delle qualifiche e al meccanismo di denuncia e di ricorso giurisdizionale effettivo disponibile di cui all'articolo 18.

Or. en

Emendamento 670
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE prestano ulteriore supporto e assistenza post-selezione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda:	2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE prestano ulteriore supporto e assistenza post-selezione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE su loro richiesta ***o rinviano tali richieste ad altri organismi competenti conformemente all'articolo 17, paragrafo 3***, in particolare per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 671
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE prestano ulteriore	2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***forniscono***

supporto e assistenza post-selezione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda:	***informazioni specifiche e*** prestano ulteriore supporto e assistenza post-selezione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 672
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE prestano ulteriore supporto e assistenza post-selezione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ***e*** ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda:	2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE prestano ulteriore supporto e assistenza post-selezione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate***,*** ai datori di lavoro ***e agli intermediari*** che partecipano al bacino di talenti dell'UE su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 673
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE prestano ulteriore supporto e assistenza post-selezione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda:	2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE prestano ulteriore supporto***, consulenza*** e assistenza post-selezione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 674
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***prestano*** ulteriore supporto e assistenza post-selezione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda:	2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***possono prestare*** ulteriore supporto e assistenza post-selezione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 675
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***informazioni specifiche sulle*** procedure nazionali in materia di immigrazione applicabili per ottenere visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro in seguito alla selezione;	a) procedure nazionali in materia di immigrazione applicabili per ottenere visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro in seguito alla selezione;

Or. en

Emendamento 676
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) orientamenti e informazioni specifici sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari;	***soppressa***

Or. sv

Emendamento 677
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) orientamenti e informazioni specifici sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari;	b) orientamenti e informazioni specifici sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti ***e i doveri*** dei familiari;

Or. fr

Emendamento 678
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***orientamenti e*** informazioni ***specifici*** sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari;	b) informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari;

Or. en

Emendamento 679
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***orientamenti e informazioni specifici sulle*** procedure di ricongiungimento familiare e ***sui*** diritti dei familiari;	b) procedure di ricongiungimento familiare e diritti ***e obblighi*** dei familiari;

Or. en

Emendamento 680
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) informazioni specifiche sui diritti e sugli obblighi dei cittadini di paesi terzi, tra cui l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al riconoscimento delle qualifiche e al meccanismo di denuncia di cui all'articolo 18;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 681
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) informazioni specifiche sui diritti e sugli obblighi dei cittadini di paesi terzi, tra cui l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al riconoscimento delle qualifiche e al meccanismo di denuncia di cui all'articolo 18;	c) informazioni specifiche sui diritti e sugli obblighi dei cittadini di paesi terzi, tra cui ***le condizioni di lavoro,*** l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al riconoscimento ***delle competenze e*** delle qualifiche e al meccanismo di denuncia ***e***

di ricorso di cui all'articolo 18;

Or. en

Emendamento 682
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) informazioni specifiche sui diritti e sugli obblighi dei cittadini di paesi terzi***, tra cui l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al riconoscimento delle qualifiche e al meccanismo di denuncia di cui all'articolo 18***;	c) informazioni specifiche sui diritti e sugli obblighi dei cittadini di paesi terzi;

Or. sv

Emendamento 683
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***informazioni specifiche sui*** diritti e ***sugli*** obblighi dei cittadini di paesi terzi, tra cui l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al riconoscimento delle qualifiche e al meccanismo di denuncia di cui all'articolo 18;	c) diritti e obblighi dei cittadini di paesi terzi, tra cui ***l'osservanza e il rispetto delle leggi nazionali,*** l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al riconoscimento delle qualifiche e al meccanismo di denuncia di cui all'articolo 18;

Or. en

Emendamento 684
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) informazioni disponibili a livello nazionale per agevolare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua, istruzione e formazione professionale e altre misure di integrazione;	***soppressa***

Or. sv

Emendamento 685
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***informazioni disponibili a livello nazionale per agevolare l'***integrazione ***dei cittadini di paesi terzi*** nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua, istruzione e formazione professionale e altre misure di integrazione;	d) ***attività di*** integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua, istruzione e formazione professionale e altre misure di integrazione;

Or. en

Emendamento 686
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ove disponibili, i dati di contatto delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione.	e) ove disponibili, i dati di contatto delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi ***supporto*** e un'assistenza successiva all'assunzione***, quali sindacati, associazioni dei datori di lavoro e camere***

di commercio.

Or. en

Emendamento 687
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***ove disponibili,*** i dati di contatto delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione.	e) i dati di contatto delle organizzazioni***, compresi i sindacati,*** che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione.

Or. en

Emendamento 688
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***ove disponibili,*** i dati di contatto delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione.	e) i dati di contatto delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione.

Or. en

Emendamento 689
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***ove disponibili,*** i dati di contatto	e) i dati di contatto delle

delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione.	organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione.

Or. en

Emendamento 690
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) informazioni ai cittadini di paesi terzi sul soggiorno regolare nello Stato membro di accoglienza in caso di cessazione del rapporto di lavoro o passaggio da un lavoro all'altro sulla base della direttiva (UE) 2024/1233 o dei permessi di lavoro e di soggiorno nazionali e informazioni sull'assistenza disponibile ai cittadini di paesi terzi sul ritorno nei loro paesi d'origine, compreso il sostegno al reinserimento nel contesto dei partenariati per i talenti con i paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 691
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) se del caso, informazioni sulle opportunità di sviluppo di abilità e competenze, istruzione e formazione professionale fornite attraverso i programmi di cooperazione allo sviluppo.

Or. en

Emendamento 692
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasmettono le richieste di informazioni, orientamento e supporto ad altre autorità nazionali competenti e, se del caso, ad altri organismi appropriati a livello nazionale che favoriscono l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro.	***soppresso***

Or. sv

Emendamento 693
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, in collaborazione con il gruppo direttivo, conduce campagne di sensibilizzazione rivolte ai datori di lavoro, in particolare alle PMI, per fare conoscere meglio il bacino di talenti dell'UE e promuoverne così l'utilizzo.

Or. en

Emendamento 694
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, in collaborazione con gli Stati membri, attua campagne di sensibilizzazione online e offline per promuovere il bacino di talenti dell'UE a livello sia nazionale che dell'UE. Gli sforzi mirati si rivolgono anche ai paesi terzi, con particolare attenzione alle principali regioni destinatarie, anche attraverso partenariati con le delegazioni dell'UE e le ambasciate nazionali.

Or. en

Emendamento 695
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Agevolazione delle denunce	Agevolazione delle denunce ***nei confronti dei datori di lavoro e degli intermediari partecipanti***

Or. en

Emendamento 696
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Agevolazione delle denunce	Agevolazione delle denunce ***e dei mezzi di ricorso***

Or. en

Emendamento 697
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Agevolazione delle denunce	Agevolazione delle denunce ***e dei ricorsi***

Or. en

Emendamento 698
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che permettano alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate di presentare denuncia in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE.	1. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché siano disponibili meccanismi ***accessibili, tempestivi ed*** efficaci che permettano alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ***e ai lavoratori di paesi terzi*** di presentare denuncia ***direttamente, tramite terzi che abbiano, conformemente ai criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, un interesse legittimo a garantire il rispetto del presente regolamento, o tramite un'autorità competente dello Stato membro partecipante, se previsto dal diritto nazionale,*** in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, ***o di altre disposizioni pertinenti,*** da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. ***Le persone in cerca di lavoro registrate e i lavoratori di paesi terzi che presentano una denuncia sono tutelati da qualsiasi ritorsione o altra conseguenza negativa a seguito della denuncia.***

Or. en

Emendamento 699
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che permettano alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate di presentare denuncia in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE.	1. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché siano disponibili meccanismi ***accessibili,*** efficaci ***e tempestivi*** che permettano alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate***, ai loro rappresentanti o alle parti sociali*** di presentare denuncia in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. ***Il denunciante è tutelato da qualsiasi ritorsione o altre conseguenze negative a seguito della denuncia.***

Or. en

Emendamento 700
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***partecipanti*** provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che permettano alle persone ***di paesi terzi*** in cerca di lavoro registrate di presentare denuncia in caso di ***violazione*** degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE.	1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi ***accessibili, equi, attenti alle problematiche di genere ed*** efficaci che permettano alle persone in cerca di lavoro registrate ***e ai lavoratori di paesi terzi assunti attraverso il bacino di talenti dell'UE*** di presentare denuncia in caso di ***violazioni*** degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro ed intermediari che partecipano al bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 701
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che permettano alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate di presentare denuncia in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE.	1. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che permettano alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate di presentare denuncia in caso di violazione***, conformemente alla normativa nazionale vigente,*** degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE.

Or. el

Emendamento 702
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che permettano alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate di presentare denuncia in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni ***di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE***.	1. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che permettano ***ai datori di lavoro e*** alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate di presentare denuncia in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni ***in base ai quali è avvenuta l'assunzione***.

Or. en

Emendamento 703
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dispone di un meccanismo di denuncia direttamente accessibile, a disposizione delle persone in cerca di lavoro registrate, contro le assunzioni illegali e le pratiche occupazionali illecite. Al ricevimento di una denuncia, il punto di contatto nazionale sottopone la questione alle autorità nazionali competenti a fini ispettivi.

Or. en

Emendamento 704
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri partecipanti concedono, caso per caso, conformemente ai criteri fissati dal loro diritto nazionale, un permesso di durata limitata a un lavoratore di paese terzo che abbia subito una violazione dei suoi diritti di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 705
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Se un'ispezione delle autorità nazionali competenti accerta l'esistenza di pratiche di sfruttamento o qualsiasi violazione delle condizioni e degli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, il datore di lavoro o l'intermediario e tutte le offerte di lavoro associate sono immediatamente rimossi dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Durante l'indagine da parte delle autorità nazionali, il datore di lavoro o l'intermediario e tutte le offerte di lavoro associate sono sospesi dal bacino di talenti.

Or. en

Emendamento 706
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non hanno adempiuto ai loro obblighi conformemente alle leggi nazionali e dell'Unione pertinenti. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 707
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri partecipanti	***soppresso***

rendono facilmente accessibili le informazioni relative ai meccanismi di denuncia disponibili.

Or. en

Emendamento 708
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri partecipanti rendono facilmente accessibili le informazioni relative ai meccanismi di denuncia disponibili.	2. Gli Stati membri partecipanti rendono facilmente accessibili le informazioni relative ***alle denunce e*** ai meccanismi di denuncia disponibili ***e in una lingua che il cittadino di paese terzo possa comprendere o che si possa ragionevolmente supporre sia comprensibile all'interessato***.

Or. en

Emendamento 709
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE sospendono l'accesso di un datore di lavoro che partecipa al bacino di talenti dell'UE e rimuovono le offerte di lavoro di tale datore di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE non appena siano informati di qualsiasi violazione da parte di tale datore di lavoro degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti

	dell'UE informano inoltre il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE di tali violazioni e delle pertinenti misure adottate.

Or. en

Emendamento 710
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 19	***soppresso***
Procedure di immigrazione accelerate	
1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.	
2. La procedura di cui al paragrafo 1 può riguardare:	
a) l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro;	
b) la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda le offerte di lavoro trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	

Or. fr

Emendamento 711
Johan Danielsson, Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 19	***soppresso***
Procedure di immigrazione accelerate	
1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.	
2. La procedura di cui al paragrafo 1 può riguardare:	
a) l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro;	
b) la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda le offerte di lavoro trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	

Or. en

Emendamento 712
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedure di immigrazione ***accelerate***	Procedure di immigrazione

Or. en

Emendamento 713
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere ***di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel*** bacino di talenti dell'UE.	1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere ***liberamente come rilasciare i permessi alle persone in cerca di lavoro fatte salve le seguenti eccezioni: i cittadini di paesi terzi assunti tramite il bacino di talenti dell'UE non possono rimanere nell'UE per più di tre anni dopo l'ammissione tramite il*** bacino di talenti dell'UE ***e non possono farvi ritorno nei successivi cinque anni; non hanno diritto al soggiorno permanente nell'UE; non hanno diritto al ricongiungimento familiare nell'UE***.

Or. sv

Emendamento 714
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.	1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE. ***Le procedure di immigrazione accelerate lasciano impregiudicata l'esecuzione dei controlli di sicurezza in conformità del diritto nazionale.***

Or. en

Emendamento 715
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.	1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere ***su base individuale*** di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE. ***Gli altri Stati membri partecipanti non sono tenuti a fare altrettanto né ci si aspetta che agiscano in tal senso.***

Or. en

Emendamento 716
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di introdurre ***procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE***.	1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di introdurre ***misure atte a garantire che le persone di paesi terzi in cerca di lavoro trovino un'occupazione soltanto in caso di comprovata e motivata necessità urgente alla luce delle particolari esigenze e specificità sociali, economiche e lavorative dello Stato membro in questione***.

Or. el

Emendamento 717
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri partecipanti possono decidere di*** introdurre procedure di immigrazione ***accelerate*** per consentire ***un'***assunzione ***più rapida*** delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.	1. ***Ciascuno Stato membro partecipante può*** introdurre procedure di immigrazione ***previste dalle rispettive leggi nazionali*** per consentire ***l'***assunzione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 718
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***partecipanti possono decidere*** di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.	1. Gli Stati membri ***valutano la possibilità*** di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 719
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti ***possono decidere di introdurre*** procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.	1. Gli Stati membri partecipanti ***introducono*** procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 720
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri partecipanti ***possono decidere di introdurre*** procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.	1. Gli Stati membri partecipanti ***introducono*** procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 721
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La procedura di cui al paragrafo 1 ***può riguardare***:	2. La procedura di cui al paragrafo 1 ***riguarda***: ***a) la mancata applicazione dell'esame del mercato del lavoro per le offerte di lavoro pubblicate sulla piattaforma del bacino di talenti dell'UE;*** ***b) il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro, qualora tali competenze siano state sviluppate o convalidate nell'ambito di un partenariato dell'UE volto ad attirare talenti o di un quadro nazionale e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".***

Or. en

Emendamento 722
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La procedura*** di cui al paragrafo 1 ***può riguardare***:	2. ***Le procedure*** di cui al paragrafo 1 ***riguardano***:

Or. en

Emendamento 723
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La procedura di cui al paragrafo 1 ***può riguardare***:	2. La procedura di cui al paragrafo 1 ***riguarda***:

Or. en

Emendamento 724
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro***;***	a) l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro***. Il visto per uno Stato membro non conferisce alcun diritto alla libera circolazione all'interno dello spazio Schengen per tale categoria di lavoratori temporanei provenienti da paesi terzi che sono entrati nell'UE tramite il bacino di talenti.***

Or. sv

Emendamento 725
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro;	a) ***La procedura di cui al paragrafo 1 può anche riguardare:***
	a) l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro;

Or. en

Emendamento 726
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro;	a) l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno ***nazionali*** per motivi di lavoro;

Or. en

Emendamento 727
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda le offerte di lavoro trasferite sulla piattaforma informatica	***soppresso***

del bacino di talenti dell'UE.

Or. fr

Motivazione

In linea con gli elementi di cui ai considerando 5 e 23, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe rimanere uno strumento di ultima istanza, utilizzato quando i datori di lavoro non riescono ad assumere un candidato dell'UE per il posto.

Emendamento 728
Nikolaos Anadiotis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda le offerte di lavoro trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	***soppressa***

Or. el

Emendamento 729
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda le offerte di lavoro trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	***soppressa***

Or. fi

Emendamento 730

Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda le offerte di lavoro trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	***soppressa***

Or. sv

Emendamento 731
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda le offerte di lavoro trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 732
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda le offerte di lavoro trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***.	b) ***i necessari controlli di sicurezza in conformità del diritto nazionale e delle banche dati dell'UE, compreso il sistema d'informazione Schengen***.

Or. en

Emendamento 733
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Irena Joveva, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Quando non si applica la procedura di immigrazione accelerata, gli Stati membri rilasciano permessi di lavoro e di soggiorno a norma della direttiva (UE) 2024/1233, per garantire una procedura di immigrazione agevole e armonizzata e aumentare la flessibilità sul mercato del lavoro europeo.

Or. en

Emendamento 734
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	Spese
	1. I servizi per le persone in cerca di lavoro, i datori di lavoro e gli intermediari partecipanti di cui agli articoli 12, 13, 15 bis (nuovo), 16, 17, 18 e 19 sono gratuiti.
	2. I servizi aggiuntivi forniti da terzi verificati per i datori di lavoro e gli intermediari partecipanti possono essere soggetti a spese a carico del datore di lavoro o dell'intermediario. Il pagamento di tali spese è richiesto solo quando l'abbinamento è andato a buon fine e le entrate sono utilizzate per compensare le funzionalità e i servizi aggiuntivi forniti

	sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, quali i servizi di abbinamento, riqualificazione e miglioramento delle competenze per i cittadini di paesi terzi.
	3. L'importo delle spese non deve essere sproporzionato o eccessivo.

Or. en

Emendamento 735
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Attività di monitoraggio	Attività di monitoraggio ***e riscontro***

Or. en

Emendamento 736
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati riguardanti:	1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e)***, e i risultati di maggiore rilievo sono regolarmente comunicati al gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE***. In particolare, sono raccolti dati riguardanti:

Or. en

Emendamento 737

Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati riguardanti:	1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati***, su base volontaria e anonima,*** riguardanti:

Or. en

Emendamento 738
Lena Düpont, Tomas Tobé, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati riguardanti:	1. Le prestazioni ***e il rapporto costo/efficacia*** del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati riguardanti:

Or. en

Emendamento 739
Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare	1. Le prestazioni ***e il rapporto costo/efficacia*** del bacino di talenti dell'UE

da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati riguardanti:	sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati riguardanti:

Or. en

Emendamento 740
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte ***del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e)***. In particolare, sono raccolti dati riguardanti:	1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte ***della Commissione, che riferisce in merito ai media e al Parlamento europeo***. In particolare, sono raccolti dati riguardanti:

Or. sv

Emendamento 741
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero e il tipo di offerte di lavoro trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;	b) ***il numero di datori di lavoro e intermediari registrati sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e*** il numero e il tipo di offerte di lavoro trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 742

Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il numero e il tipo di assunzioni ***facilitate*** dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;	d) il numero e il tipo di assunzioni ***e abbinamenti facilitati*** dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 743
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) il numero di selezioni agevolate dal bacino di talenti dell'UE che non hanno portato a un inserimento professionale e il motivo per cui il processo di assunzione si è interrotto;

Or. en

Emendamento 744
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) il numero e il tipo di permessi rilasciati a lavoratori di paesi terzi assunti tramite il bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 745
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il numero di "pass del partenariato dell'UE per i talenti" rilasciati;	e) il numero di "pass del partenariato dell'UE per i talenti" rilasciati***, il numero di casi di frode, il numero di permessi rilasciati erroneamente, tutti i casi di frode sulle qualifiche in relazione alle presunte istruzione e formazione conseguite, nonché i casi in cui le persone semplicemente spariscono finendo in una condizione di illegalità***;

Or. sv

Emendamento 746
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il numero di assunzioni facilitate dal bacino di talenti dell'UE nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti**.**	f) il numero di assunzioni facilitate dal bacino di talenti dell'UE nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti ***o dei quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo;***

Or. en

Emendamento 747
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

f bis) il numero dei datori di lavoro il cui accesso alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE è stato sospeso a causa di una violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e un elenco pubblico di tali datori di lavoro.

Or. en

Emendamento 748
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) il numero e il tipo di persone in cerca di lavoro registrate e di assunzioni di persone provenienti dai paesi in via di sviluppo al fine di monitorare l'impatto del regolamento sui paesi in via di sviluppo attraverso indicatori chiari basati sugli OSS.

Or. en

Emendamento 749
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) il numero di denunce presentante nei confronti di datori di lavoro registrati;

Or. en

Emendamento 750
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) i dati aggiornati sui settori caratterizzati da carenza;

Or. en

Emendamento 751
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) il riscontro dei datori di lavoro, degli intermediari e delle persone in cerca di lavoro registrati in merito alla loro esperienza d'uso e al processo di assunzione con la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 752
Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) il numero di datori di lavoro registrati rimossi dal bacino di talenti dell'UE a causa di violazioni;

Or. en

Emendamento 753

Pernando Barrena Arza

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quater) l'esperienza di assunzione per le persone in cerca di lavoro registrate e per i lavoratori di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 754
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, in collaborazione con i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, distribuisce sondaggi anonimi ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro chiedendo loro di valutare l'adeguatezza del meccanismo di abbinamento, il numero di assunzioni agevolate tramite il bacino di talenti dell'UE, la soddisfazione complessiva per le informazioni fornite e l'assistenza ricevuta durante il processo, e l'accessibilità della piattaforma.

Or. en

Emendamento 755
Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Lucia Yar

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

3 bis. Tenendo conto delle informazioni raccolte di cui al presente capo, ogni due anni il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, in collaborazione con i punti di contatto nazionali, presenta una relazione sull'attività del bacino di talenti dell'UE al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 756
Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE avvia una campagna di marketing globale e attività di sensibilizzazione nei paesi terzi per fare del bacino di talenti dell'UE un marchio globale.

Or. en

Emendamento 757
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I dati statistici aggregati raccolti nel bacino di talenti dell'UE sono accessibili al pubblico, ma non divulgano le informazioni personali del profilo o dell'offerta di lavoro.

Or. en

Emendamento 758
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE mantiene aggiornata la banca dati nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e migliora costantemente la funzionalità della piattaforma. Le offerte di lavoro e i profili obsoleti delle persone in cerca di lavoro che ne hanno trovato uno o che hanno chiesto di essere rimosse dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE sono rimossi nel più breve tempo possibile.

Or. en

Emendamento 759
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
Esercizio della delega	
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di	

cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. fi

Emendamento 760
Tom Vandendriessche, Petra Steger, Jaroslav Bžoch, Fabrice Leggeri, António Tânger

Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
Esercizio della delega	
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	
3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente	

notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 761
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	***soppresso***

Or. sv